

GENERTEL PER FCA BANK



Protection Dipendenti 6 mesi by **Genertel**

**Contratto di assicurazione
Corpi Veicoli Terrestri e Infortuni del Conducente**

Prodotto redatto secondo le linee guida del Tavolo Tecnico
ANIA - ASSOCIAZIONI CONSUMATORI - ASSOCIAZIONI INTERMEDIARI
per contratti semplici e chiari
EDIZIONE 02/2022

Benvenuto!

Gentile Cliente,

il nostro obiettivo è quello di garantirti la massima tranquillità, con una soluzione assicurativa facile da comprendere.

Ecco tre cose importanti che devi fare prima di aderire alla polizza:

- **Leggi** con attenzione il **set informativo**
- **Verifica** se i **dati** indicati nella **scheda di adesione** sono corretti.
- **Controlla** se sono presenti le **garanzie** di cui hai bisogno.

Ti servono informazioni?

Abbiamo realizzato il set informativo in modo chiaro e semplice, come una risposta alle tue domande.



All'interno delle **condizioni di assicurazione** che seguono trovi, oltre a tutte le informazioni contrattuali, anche dei **box** dove sono riportate le **indicazioni da seguire in caso di necessità** (ad esempio in caso di un incidente o di un furto); queste aree di consultazione permettono di rispondere agevolmente alle tue domande in caso di dubbi.

Hai ancora qualche domanda?

Scrivi una mail a infofcab@doublesinsurance.com.

Cordiali saluti.

Genertel S.p.A.

Indice

A. Elenco delle Garanzie

B. Definizioni

Definizioni	Pag. 1 di 33
-------------------	--------------

C. Condizioni di Assicurazione

Norme Comuni	Pag. 4 di 33
SEZIONE 1 Pacchetti e garanzie acquistabili	Pag. 11 di 33
SEZIONE 2 Furto e incendio	Pag. 11 di 33
SEZIONE 3 Eventi naturali e sociopolitici	Pag. 15 di 33
SEZIONE 4 Rottura cristalli	Pag. 16 di 33
SEZIONE 5 Danni accessori	Pag. 17 di 33
SEZIONE 6 Auto sostitutiva	Pag. 18 di 33
SEZIONE 7 Infortuni del conducente	Pag. 19 di 33
SEZIONE 8 Tutela legale	Pag. 21 di 33
SEZIONE 9 Collisione	Pag. 25 di 33
SEZIONE 10 Kasko	Pag. 27 di 33
SEZIONE 11 Procedura per l'indennizzo dei danni	Pag. 29 di 33

A. Elenco delle Garanzie

PACCHETTO BASE

GARANZIE	SCOPERTI E MINIMI	SOMMA ASSICURATA O MASSIMALE	PER TUTTI I DETTAGLI	GARANZIA COMPRESA?
<p>FURTO E INCENDIO. Ti protegge se il veicolo assicurato subisce un danno da:</p> <ul style="list-style-type: none"> • furto e incendio; • esplosione o scoppio; • fulmine; • collisione, uscita di strada o ribaltamento durante la circolazione successiva al furto. 	<p>In caso di furto o incendio totali Genertel prevede:</p> <ul style="list-style-type: none"> - uno scoperto del 20% per le zone I, II, e III; - uno scoperto del 30% per la zona IV. <p>Se entro 7 mesi dal sinistro acquisti un altro veicolo presso la rete di concessionari convenzionata con FCA o FCA Bank, Genertel azzerà lo scoperto per le zone I, II e III e applica uno scoperto del 15% per la zona IV.</p> <p>In caso di furto o incendio parziali, Genertel prevede uno scoperto del 10% con un minimo di 250 euro per le zone I, II, III. Per la zona IV Genertel porta lo scoperto al 20% e il minimo a 500 euro. Genertel raddoppia i minimi previsti se non fai riparare il veicolo o se lo fai riparare fuori dalla rete autorizzata.</p>	<p>La somma assicurata è pari al valore del veicolo riportato nel modulo di adesione. Lo stesso valore è riportato anche nel contratto di finanziamento o leasing, alla voce "Prezzo di Vendita" o "Valore della Fornitura". Questo valore deve essere uguale al prezzo indicato nella fattura d'acquisto.</p>	Sezione 2	✓
<p>Genertel ti copre anche per i danni causati a beni di terzi dall'incendio del veicolo assicurato (Ricorso Terzi da Incendio).</p>	<p>La garanzia Ricorso Terzi prevede scoperti, minimi o franchigie.</p>	<p>Genertel copre i danni causati a beni di terzi in caso di incendio del veicolo fino a 50.000 euro.</p>		
<p>EVENTI NATURALI E SOCIOPOLITICI. Ti protegge se il veicolo assicurato subisce un danno a causa di eventi naturali (ad esempio grandine), eventi sociopolitici (ad esempio tumulti popolari) o atti di vandalismo.</p>	<p>Le garanzie Eventi naturali e sociopolitici prevedono uno scoperto, per ciascun sinistro, pari al 10% dell'importo indennizzabile, con il minimo di 250 euro per le zone I, II e III. Per i soli danni da grandine e atti vandalici, il minimo in tali zone è pari a 500 euro. Nella zona IV Genertel applica uno scoperto del 20% con un minimo di 500 euro.</p> <p>Genertel raddoppia i minimi previsti se non fai riparare il veicolo o se lo fai riparare fuori dalla rete autorizzata.</p>	<p>La somma assicurata è pari al valore del veicolo riportato nel modulo di adesione. Lo stesso valore è riportato anche nel contratto di finanziamento o leasing, alla voce "Prezzo di Vendita" o "Valore della Fornitura". Questo valore deve essere uguale al prezzo indicato nella fattura d'acquisto.</p> <p>Per la grandine il limite di indennizzo è pari al 10% della somma assicurata, con un minimo di 1.000 euro e un massimo di 4.000 euro.</p>	Sezione 3	✓
<p>ROTTURA CRISTALLI. Ti protegge se per un fatto accidentale si rompono parabrezza, lunotto posteriore, vetri laterali o tetto panoramico.</p>	<p>La garanzia prevede una franchigia fissa pari a 100 euro per sinistro. Genertel raddoppia la franchigia se non fai riparare il veicolo o se lo fai riparare fuori dalla rete autorizzata.</p> <p>Solo in caso di riparazione del cristallo danneggiato, ossia quando la sostituzione non è necessaria e non ci sono altri danni al veicolo, Genertel non applica la franchigia.</p>	<p>La somma assicurata è pari a 600 euro per anno assicurativo.</p>	Sezione 4	✓

GARANZIE	SCOPERTI E MINIMI	SOMMA ASSICURATA O MASSIMALE	PER TUTTI I DETTAGLI	GARANZIA COMPRESA?
<p>DANNI ACCESSORI. Ti rimborsa tante piccole spese che devi sostenere in caso di incendio totale o furto totale; le spese per immatricolare un nuovo veicolo, per il taxi che ti serve per rientrare a casa, per la perdita delle chiavi, per rifare i documenti del veicolo ecc.</p>	<p>Non ci sono scoperti, né minimi a tuo carico.</p>	<p>I massimali sono:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 520 euro per le spese di reimmatricolazione; • 80 euro per il rimborso spese taxi • 160 euro per rimozione, custodia, traino e parcheggio; • 260 euro per rifare i documenti; • 160 euro per la perdita chiavi; • 260 euro per i danni ai bagagli; • 25 euro di indennità giornaliera compensativa se in caso di sinistro chiedi la prestazione "Auto Sostitutiva" ma l'autonoleggio non la eroga per un limite di età o di esperienza alla guida (meno di 21 anni/patente acquisita da meno di un anno). 	<p>Sezione 5</p>	
<p>AUTO SOSTITUTIVA. Ti fornisce un'auto sostitutiva in caso di furto o incendio totale del veicolo assicurato.</p>	<p>Non ci sono scoperti, né minimi a tuo carico.</p>	<p>L'auto sostitutiva resta a tua disposizione per un periodo non superiore a 30 giorni. Se entro 3 mesi dal sinistro riacquisti un altro veicolo nuovo o km zero presso la rete di concessionari convenzionata con FCA o FCA Bank, puoi chiedere la proroga del noleggio fino alla consegna del nuovo veicolo, comunque per un periodo non superiore a ulteriori 60 giorni.</p>	<p>Sezione 6</p>	
<p>INFORTUNI DEL CONDUCENTE. Protegge il legittimo conducente del veicolo assicurato se subisce un infortunio in caso di incidente durante la circolazione del veicolo che causa l'invalidità permanente o il decesso.</p>	<p>In caso di invalidità permanente, Genertel:</p> <ul style="list-style-type: none"> • riconosce l'indennizzo solo se l'invalidità supera il 3% e solo per la parte che supera tale soglia, fino al 70% di invalidità compreso; • riconosce l'indennizzo in una percentuale pari al 100% se l'invalidità supera il 70%. <p>Se il conducente non utilizza i presidi di sicurezza obbligatori, Genertel porta la percentuale non indennizzabile dal 3% al 5%, e riconosce l'indennizzo solo per la parte che supera la soglia del 5%.</p>	<p>Le somme assicurate sono pari a:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 80.000 euro in caso di invalidità permanente; • 80.000 euro in caso di decesso. <p>Le somme assicurate per invalidità permanente e decesso non possono sommarsi. Se il conducente non utilizza i presidi di sicurezza obbligatori, la somma massima indennizzabile è pari al 70% dell'intera somma assicurata.</p>	<p>Sezione 7</p>	

GARANZIE	SCOPERTI E MINIMI	SOMMA ASSICURATA O MASSIMALE	PER TUTTI I DETTAGLI	GARANZIA COMPRESA?
<p>TUTELA LEGALE. Ti offre l'assistenza giudiziale e stragiudiziale, per tutelare i tuoi interessi nell'ambito di un sinistro stradale che ha coinvolto il veicolo assicurato.</p>	<p>Non ci sono scoperti, né minimi a tuo carico. La garanzia non opera se la controversia nasce per ottenere un indennizzo minore o uguale a 300 euro.</p>	<p>Il massimale è pari a 15.000 euro per sinistro e per anno assicurativo</p>	<p>Sezione 8</p>	<p></p>
GARANZIE OPZIONALI				
GARANZIE	SCOPERTI E MINIMI	SOMMA ASSICURATA O MASSIMALE	PER TUTTI I DETTAGLI	GARANZIA COMPRESA?
<p>COLLISIONE. Ti protegge se il veicolo assicurato subisce un danno a causa di una collisione contro un veicolo a motore identificato.</p>	<p>La garanzia prevede uno scoperto che resta a tuo carico in caso di sinistro, pari al 15% dell'importo indennizzabile, con un minimo di 600 euro. Genertel raddoppia il minimo se non fai riparare il veicolo o se lo fai riparare fuori dalla rete autorizzata.</p>	<p>La somma assicurata è pari al valore del veicolo riportato nel modulo di adesione. Lo stesso valore è riportato anche nel contratto di finanziamento o leasing, alla voce "Prezzo di Vendita" o "Valore della Fornitura". Questo valore deve essere uguale al prezzo indicato nella fattura d'acquisto.</p>	<p>Sezione 9</p>	<p>Se presente nel modulo di adesione</p>
<p>KASKO. Ti protegge se il veicolo assicurato subisce un danno a causa di: collisione contro un veicolo a motore identificato, urto contro ostacoli, ribaltamento o uscita di strada.</p>	<p>La garanzia prevede uno scoperto che resta a tuo carico in caso di sinistro, pari al 15% dell'importo indennizzabile, con il minimo di 750 euro solo per i veicoli nuovi o Km zero, che passa a 1.500 euro per i veicoli a uso noleggio con o senza conducente. Genertel raddoppia il minimo se non fai riparare il veicolo o se lo fai riparare fuori dalla rete autorizzata.</p>	<p>La somma assicurata è pari al valore del veicolo riportato nel modulo di adesione. Lo stesso valore è riportato anche nel contratto di finanziamento o leasing, alla voce "Prezzo di Vendita" o "Valore della Fornitura". Questo valore deve essere uguale al prezzo indicato nella fattura d'acquisto.</p>	<p>Sezione 10</p>	<p>Se presente nel modulo di adesione</p>

B. Definizioni

- **A.D.R.:** A.D.R. è l'acronimo di *Accord Dangereuses Route* (*Accord européen relatif au transport international des marchandises dangereuses par route*), ossia l'accordo europeo relativo ai trasporti internazionali di merci pericolose su strada, ratificato in Italia dalla Legge del 12 agosto 1962, n. 1839. Quando si parla di merci A.D.R. si intendono le merci che l'ultimo aggiornamento di tale accordo classifica come pericolose.
- **Accessori:** Gli accessori sono installazioni o apparecchiature stabilmente fissate sul veicolo che hanno una funzione di complemento rispetto al veicolo stesso. Possono essere:
- *di serie*, se fanno parte della normale dotazione e sono inclusi senza maggiorazione nel prezzo di listino del veicolo;
 - *optional*, se sono forniti dalla casa costruttrice con un supplemento rispetto al prezzo di listino del veicolo.
- **Aderente:** La persona fisica o giuridica che ha aderito alla polizza collettiva. L'aderente è anche:
- l'utilizzatore (locatario) del veicolo assicurato, nei casi di leasing;
 - il proprietario del veicolo assicurato, negli altri casi.
- **Aggravamento del rischio:** Si parla di aggravamento del rischio quando le caratteristiche iniziali del rischio cambiano e fanno aumentare la probabilità di danno su cui si basa il calcolo del premio. In questo caso Genertel può richiedere un'integrazione del premio o recedere dal contratto.
- **Allagamento:** Si parla di allagamento quando in un luogo normalmente asciutto si accumula dell'acqua per diretta conseguenza di eventi atmosferici.
- **Alluvione:** Si parla di alluvione quando in un luogo normalmente asciutto si accumula dell'acqua che proviene da:
- corsi naturali e artificiali affiancati da argini;
 - laghi;
 - bacini;
 - dighe;
- in conseguenza di fuoriuscita o tracimazione, o per straripamento o esondazione, anche se la causa di tali eventi è un fenomeno atmosferico.
- **Annualità assicurativa:** Ciascun periodo di 12 mesi in cui è possibile suddividere la durata della polizza; il conteggio parte dal giorno di decorrenza; l'ultima annualità può durare meno di 12 mesi se la durata della polizza non è divisibile per 12.
- **Antifurto satellitare:** Dispositivo che in caso di furto invia automaticamente a una centrale operativa le coordinate per localizzare il veicolo.
- **Apparecchi multimediali non di serie:** Radio, telefoni, lettori CD, DVD, televisori, componenti audio, navigatori satellitari, e simili, se:
- sono stabilmente fissati;
 - non sono presenti sul listino degli accessori della casa costruttrice del veicolo.
- **Aree aeroportuali:** Le aree riservate al traffico e alla sosta di aeromobili, sia civili sia militari.
- **Assicurato:** Per le garanzie **Furto e incendio**, **Eventi naturali e sociopolitici**, **Rottura cristalli**, **Collisione** e **Kasko**, gli assicurati sono:
- l'utilizzatore, ossia l'aderente, e il proprietario del veicolo assicurato, ossia FCA Bank, per i contratti di leasing;
 - il proprietario del veicolo assicurato, ossia l'aderente, per tutti gli altri casi.
- Per tutte le altre garanzie, l'assicurato è il soggetto il cui interesse è protetto dall'assicurazione.
- **Atto di vandalismo:** Atto di violenza, commesso da chiunque e con qualsiasi mezzo, con lo scopo di danneggiare il veicolo.
- **Autoambulanza:** Il veicolo immatricolato a uso speciale, munito permanentemente di speciali attrezzature per trasportare persone inferme o infortunate.
- **Autocarro:** Il veicolo destinato al trasporto di cose e delle persone addette all'uso o al trasporto delle cose stesse, con peso complessivo a pieno carico fino a 3.500 kg.
- **Autovettura:** Il veicolo destinato al trasporto di persone, che ha al massimo nove posti, compreso quello del conducente.
- **Azione del fulmine:** Effetto provocato da una scarica elettrica naturale avvenuta nell'atmosfera.
- **Beneficiario:** Il soggetto a cui Genertel paga la somma dovuta in base a quanto previsto dalla polizza.
- **Bufera:** Tempesta di vento con pioggia, neve e grandine.
- **Carenza:** Periodo di tempo compreso tra il giorno di decorrenza della polizza e il giorno in cui la copertura assicurativa diventa effettiva.
- **Codice delle Assicurazioni Private:** Il Decreto Legislativo n. 209/2005 e sue successive modificazioni e integrazioni.
- **Codice della Strada:** Il Decreto Legislativo n. 285/1992 e sue successive modificazioni e integrazioni.
- **Contraente:** Il soggetto che stipula la polizza collettiva per conto degli aderenti, cioè FCA Bank S.p.A.
- **Danno parziale:** Un danno è parziale quando il costo per riparare il veicolo è inferiore al valore commerciale del veicolo al momento del sinistro.

Esempio con durata della polizza: 54 mesi		
Periodo assicurativo	Corrispondenza con i mesi di polizza	Durata del periodo assicurativo
1° periodo	Da 0 a 12 mesi	12 mesi
2° periodo	Da 13 a 24 mesi	12 mesi
3° periodo	Da 25 a 36 mesi	12 mesi
4° periodo	Da 37 a 48 mesi	12 mesi
5° periodo	Da 49 a 54 mesi	6 mesi

- **Danno Totale:** Un danno è totale quando il costo per riparare il veicolo è uguale o superiore al valore commerciale del veicolo al momento del sinistro.
- **Degrado:** La riduzione del valore del veicolo o dei pezzi di ricambio da sostituire sul veicolo danneggiato. Genertel calcola il degrado in base al rapporto tra il valore commerciale del veicolo al momento del sinistro e il suo valore a nuovo.
- **Europ Assistance:** la compagnia di assicurazione Europ Assistance Italia S.p.A. – Sede sociale, Direzione e Uffici: Via del Mulino, 4 - 20057 - Assago (MI) – Indirizzo posta elettronica certificata (PEC): EuropAssistanceItaliaSpA@pec.europassistance.it - Impresa autorizzata all'esercizio delle assicurazioni, con decreto del Ministero dell'Industria del Commercio e dell'Artigianato N. 19569 del 2 giugno 1993 (Gazzetta Ufficiale del 1° luglio 1993 N. 152) - Iscritta alla sezione I dell'Albo delle Imprese di assicurazione e riassicurazione al n. 1.00108 - Società appartenente al Gruppo Generali, iscritto all'Albo dei Gruppi assicurativi - Società soggetta alla direzione e al coordinamento di Assicurazioni Generali S.p.A.
- **EUROTAX:** La rivista specializzata della Sanguinetti Editore, che riporta le quotazioni di mercato dell'usato.
- **Franchigia:** La somma stabilita in polizza che rimane a carico dell'assicurato per ogni sinistro.
- **Genertel:** Genertel S.p.A., con sede legale in Italia.
- **FCA Bank:** FCA Bank S.p.A., con sede legale in Corso Orbassano n. 367, 10137 Torino.
- **Furto:** Si parla di furto quando qualcuno si appropria di beni altrui per trarne un ingiusto profitto, anche se lo fa tramite violenza o minaccia (rapina).
- **Incendio:** La combustione del veicolo o di sue parti con sviluppo di fiamma.
- **Incidente:** Il sinistro, subito dal veicolo, non voluto, dovuto a imperizia, negligenza, inosservanza di norme e regolamenti, connesso alla circolazione stradale.
- **Indennizzo:** La somma che Genertel deve all'assicurato quando avviene un sinistro coperto dalla polizza.
- **Infortunio:** Ogni evento dovuto a causa fortuita, violenta ed esterna che produce lesioni corporali obiettivamente constatabili.
- **Invalidità permanente:** La perdita o riduzione definitiva e irrimediabile della capacità a qualsiasi lavoro proficuo, indipendentemente dalla professione svolta.
- **Km zero:** Veicolo già immatricolato e intestato al concessionario con massimo 200 Km di percorrenza.
- **Legittimo conducente:** L'aderente della polizza e le persone che lui autorizza alla guida del veicolo.
- **Massimale:** Vedi Somma assicurata.
- **Modulo Blu:** Modulo di Constatazione Amichevole Incidente (Modello CAI), è un modulo da compilare in caso di incidente da Responsabilità Civile Auto. Nel modulo vanno indicati i dati dei veicoli e delle persone coinvolte nel sinistro, con le relative dinamiche.
- **Modulo di adesione:** Il documento, firmato dall'aderente, mediante il quale lo stesso aderisce alla polizza. Il modulo di adesione contiene le dichiarazioni rilevanti ai fini dell'assicurazione.
- **Optional:** Accessori non di serie, stabilmente fissati al veicolo, forniti dalla casa costruttrice con un supplemento rispetto al prezzo di listino del veicolo.
- **PEC:** PEC sta per Posta Elettronica Certificata, un servizio di posta elettronica che garantisce la prova dell'invio e della consegna. La PEC permette di dare a un messaggio lo stesso valore legale di una raccomandata con avviso di ricevimento.
- **Perdita totale:** Il veicolo è considerato totalmente perso se:
 - viene rubato e non viene ritrovato entro due mesi;
 - è danneggiato al punto che le spese di riparazione sono maggiori o uguali al suo valore commerciale al momento del sinistro.
- **Polizza:** Il contratto di assicurazione.
- **Premio:** La somma che il contraente deve a Genertel a fronte delle garanzie prestate, comprensiva di imposte, provvigioni ed eventuali oneri di legge. Tale somma è indicata nel modulo di adesione firmato dall'aderente. FCA Bank paga a Genertel il premio relativo alla posizione assicurativa dell'aderente. L'aderente lo restituisce a FCA Bank attraverso il finanziamento/leasing del veicolo o finanziamento della sola polizza.
- **Proprietario:** L'intestatario al P.R.A. del veicolo o colui che può dimostrare la titolarità del diritto di proprietà.
- **QUATTORRUOTE:** La rivista dell'editoriale Domus che pubblica mensilmente le quotazioni dei veicoli usati.
- **Questionario di Coerenza:** Il Questionario di Coerenza è un modulo con una serie di domande relative alle esigenze del potenziale aderente, che FCA Bank acquisisce in fase precontrattuale per valutare se il contratto offerto è coerente con le esigenze del cliente.
- **Relitto:** Ciò che resta del veicolo dopo un sinistro totale coperto dalla polizza.
- **Residui del sinistro:** Le tracce o i residui del bene che ha subito un sinistro.
- **Rete FCA:** Rete convenzionata FCA e FCA Bank, compresi i Centri autorizzati dal gruppo FCA per le riparazioni (carrozzeria, autofficina o service).
- **Rischio:** La probabilità che si verifichi il sinistro.
- **Risoluzione:** Lo scioglimento anticipato di un contratto per volontà delle parti o per legge.
- **Scoperto:** La percentuale del danno che rimane a carico dell'assicurato per ogni sinistro. Se lo scoperto è presente, si trova indicato in contratto; può avere un limite minimo espresso in euro (esempio: uno scoperto del 10% con il minimo di 250 euro).

- › **Sinistro:** L'evento dannoso per il quale Genertel presta l'assicurazione.
- › **Somma assicurata o Massimale:** La somma che, per ogni garanzia, rappresenta il limite massimo di indennizzo in caso di sinistro. È sempre intesa al lordo di eventuali scoperti e minimi.
- › **Spese borsuali:** Le spese sostenute dal legale necessarie o funzionali a svolgere la sua attività.
- › **Struttura Organizzativa:** la struttura di Europ Assistance Italia S.p.A. - Via del Mulino, 4 - 20057 - Assago (MI), costituita da responsabili, personale, attrezzature e presidi (centralizzati e non) in funzione 24 ore su 24 tutti i giorni dell'anno, che provvede per conto di Genertel al contatto telefonico con l'assicurato, all'organizzazione ed erogazione delle prestazioni di assistenza previste nelle Condizioni di Assicurazione.
- › **Surroga:** Il diritto di Genertel a recuperare dal responsabile del sinistro l'importo pagato ai danneggiati.
- › **Tempesta:** Fenomeno meteorologico caratterizzato da forte vento accompagnato da pioggia, grandine o neve ma senza scariche elettriche atmosferiche.
- › **Terremoto:** Sismovimento brusco e repentino della crosta terrestre dovuto a cause endogene.
- › **Trasportati:** Le persone regolarmente trasportate sul veicolo assicurato.
- › **Tromba d'aria:** Violento vortice d'aria che si origina alla base di un cumulonembo e arriva a toccare il terreno.
- › **Uragano:** Fenomeno atmosferico scatenato da una depressione molto profonda. La differenza di pressione rispetto alle zone circostanti genera venti impetuosi con andamento a spirale, che cominciano a turbinare verso l'alto quando raggiungono il nucleo della perturbazione. In questo modo danno origine a una struttura di nubi a forte sviluppo verticale (cumulonembi) disposta tutto intorno all'occhio del ciclone.
- › **Valore a nuovo:** Il valore assicurato senza applicazione del degrado d'uso.
- › **Valore assicurato:** Il valore indicato nella fattura d'acquisto e nel modulo di adesione, comprensivo di optional stabilmente fissati (sia per i veicoli nuovi, sia per quelli usati).
- › **Valore commerciale:** È il valore che il veicolo ha sul mercato. Per calcolarlo Genertel tiene conto di eventuali optional documentati e fa riferimento alle quotazioni:
 - della rivista QUATTORRUOTE (editoriale Domus);
 - di EUROTAX (quotazione media tra Eurotax Giallo ed Eurotax Blu) se il modello non è presente su QUATTORRUOTE.
- › **Veicolo (assicurato):** L'autovettura, autoambulanza, o autocarro assicurati, indicati nel modulo di adesione.
- › **Voragine:** Profonda apertura del terreno determinata da terremoto.

NORME COMUNI

> QUANDO E COME DEVO PAGARE?

Art. 1 - Modalità di adesione alla polizza collettiva e pagamento dei premi

A chi si rivolge il prodotto assicurativo *Protection Dipendenti 6 mesi by Genetel*

Il prodotto assicurativo *Protection Dipendenti 6 mesi by Genetel* è rivolto ai dipendenti e ai familiari dei dipendenti del Gruppo FCA e CNH Industrial e delle Società dagli stessi controllate e/o collegate, che acquistano un'autovettura, un'autoambulanza, o un'auto-carro fino a 35 quintali, presso la rete di concessionari convenzionata con FCA o FCA Bank. L'acquisto del veicolo può avvenire con o senza contratto di leasing o contratto di finanziamento. Possono aderire solo gli utilizzatori o i proprietari del veicolo da assicurare che hanno la residenza nelle seguenti zone:

I^a ZONA - Valle d'Aosta, Piemonte (esclusa Torino e provincia), Liguria, Lombardia (esclusa Milano e provincia), Trentino Alto Adige, Veneto, Friuli Venezia Giulia, Emilia Romagna, Toscana, Marche, Abruzzo, Molise, Umbria, Basilicata, Lazio (esclusa Roma e provincia), Sicilia (esclusa Catania e provincia), Sardegna (esclusa Cagliari e provincia).

II^a ZONA - Calabria (esclusa Reggio Calabria e provincia), Cagliari, Catania e relative province.

III^a ZONA - Torino, Milano, Roma, Reggio Calabria e relative province.

IV^a ZONA - Campania - Puglia.

Che cos'è il prodotto assicurativo *Protection Dipendenti 6 mesi by Genetel*

Protection Dipendenti 6 mesi by Genetel è una polizza collettiva ad adesione facoltativa, di cui FCA Bank è la contraente, che nasce per assicurare i rischi accessori collegati alla circolazione del veicolo assicurato, e più precisamente:

- assicurare il veicolo per i danni diretti e materiali che può subire;
- assicurare il legittimo conducente del veicolo in caso di infortunio dovuto a un incidente stradale;
- fornire assistenza legale per tutelare gli interessi dell'assicurato nell'ambito di un sinistro stradale che coinvolge il veicolo assicurato.

Come aderire e pagare il premio

Per aderire alla polizza collettiva, l'aderente deve compilare e firmare il Questionario di Coerenza e il modulo di adesione alla polizza collettiva presso la rete di concessionari convenzionata con FCA o FCA Bank.

FCA Bank, contraente della polizza collettiva, paga a Genetel il premio relativo alla posizione assicurativa dell'aderente in un'unica soluzione, per tutta la durata dell'assicurazione. L'aderente deve restituire il premio a FCA Bank attraverso le rate o i canoni del finanziamento/leasing del veicolo o attraverso le rate di un finanziamento della sola polizza, secondo le modalità concordate con FCA Bank al momento dell'adesione.

> QUANDO COMINCIA LA COPERTURA E QUANDO FINISCE?

Art. 2 - Decorrenza e durata della garanzia

Se l'aderente firma e consegna al concessionario convenzionato con FCA Bank il modulo di adesione, la polizza ha effetto **dalle ore 24.00 del giorno di stipula del contratto di leasing/finanziamento del veicolo o di finanziamento della polizza stessa**, o dal momento della **consegna del veicolo all'aderente**, se successivo.

Le garanzie furto totale e incendio totale hanno una carenza di 180 giorni, il che significa che la copertura per tali garanzie ha effetto dalle ore 00.00 del centottantunesimo giorno dalla data di attivazione del contratto di finanziamento o leasing, o dal momento della consegna del veicolo assicurato all'aderente, se successivo.

La polizza resta valida per tutta la durata indicata nel modulo di adesione. La durata della polizza **non può essere superiore alla durata del contratto di leasing/finanziamento del veicolo o di finanziamento della polizza**, al termine del quale termina senza bisogno che l'aderente dia disdetta. Il rinnovo non è previsto.

La polizza può avere una durata variabile da un minimo di 12 a un massimo di 96 mesi. Se sono presenti le garanzie Collisione o Kasko, la durata massima è di 61 mesi.

› DOVE VALE LA COPERTURA?

Art. 3 - Estensione territoriale

Salvo diversa indicazione per specifiche garanzie, l'assicurazione vale in:

- Italia e Stati dell'Unione Europea (per Cipro la copertura è valida solo nelle zone poste sotto il controllo del Governo della Repubblica di Cipro);
- Andorra;
- Bosnia ed Erzegovina;
- Città del Vaticano;
- Islanda;
- Liechtenstein;
- Montenegro;
- Norvegia;
- Principato di Monaco;
- Repubblica di San Marino;
- Regno Unito;
- Serbia;
- Svizzera.

La prestazione relativa all'auto sostitutiva opera solo in Italia.

› CON QUALI CONDIZIONI OPERATIVE MI ASSICURO?

Art. 4 - Beni assicurabili

Quali beni sono assicurabili

Genertel assicura i veicoli **nuovi, usati** o **km zero** che l'aderente acquista presso i concessionari autorizzati FCA, con o senza un contratto di leasing o un contratto di finanziamento. Sono assicurabili i seguenti tipi di veicolo:

- autovetture;
 - autocarri fino a 35 quintali;
 - autoambulanze;
- solo se sono:
- immatricolati in Italia;
 - a uso privato, a uso noleggio (con o senza conducente) o a uso speciale (per le sole autoambulanze).

Quali beni non sono assicurabili

Non sono assicurabili i veicoli:

- di marca Aston Martin, Audi, Bentley, BMW, Bugatti, Cadillac, Ferrari, Lamborghini, Lotus, McLaren, Mercedes, Porsche, Rolls Royce;
- con più di 10 anni dalla data di prima immatricolazione;
- con targa estera;
- senza targa e/o con targa prova;
- adibiti a uso scuola guida;
- adibiti a uso taxi.

Art. 5 - Ispezione delle cose assicurate

Genertel ha sempre il diritto di ispezionare i beni da assicurare o già assicurati; l'assicurato ha l'obbligo di fornire tutte le indicazioni e informazioni necessarie.

Art. 6 - Titolarità dei diritti che nascono dalla polizza

In caso di danni che derivano dalle garanzie **Furto e incendio, Eventi naturali e sociopolitici, Rottura cristalli, Collisione** e **Kasko**, vale quanto descritto sotto.

- Per i veicoli acquistati con un contratto di **leasing**, in caso di danno totale Genertel verifica i danni e comunica l'esito delle sue valutazioni a FCA Bank. Le valutazioni effettuate in questo modo sono vincolanti anche per l'aderente, che non può impugnarle. In caso di perdita totale, il beneficiario dell'indennizzo è FCA Bank. In caso di danno parziale, il beneficiario è l'aderente, a cui Genertel paga l'indennizzo dopo il nulla osta di FCA Bank.
- Negli altri casi Genertel verifica i danni e comunica l'esito delle sue valutazioni all'aderente, che è anche il beneficiario dell'indennizzo. Le valutazioni effettuate in questo modo sono vincolanti anche per FCA Bank, che non può impugnarle. L'aderente può delegare la carrozzeria convenzionata a incassare direttamente da Genertel l'indennizzo per le riparazioni sul veicolo. In tal caso, deve firmare una dichiarazione in cui è indicato l'importo delle riparazioni effettuate e concordate dalla carrozzeria con il perito di Genertel, e inviare a Genertel una copia della fattura.

In caso di danni che derivano da garanzie diverse da quelle elencate sopra, Genertel verifica e paga i danni, e comunica l'esito delle sue valutazioni all'assicurato.

Art. 7 - Rinuncia al diritto di surroga

Ai sensi del Codice Civile, Genertel ha diritto di agire nei confronti del responsabile del danno¹ per recuperare da lui le somme pagate in caso di sinistro. Salvo il caso di dolo, Genertel rinuncia a questo diritto nei confronti dell'aderente, delle persone che convivono con lui e dei suoi dipendenti.

Art. 8 - Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio

Cosa deve fare l'aderente

L'aderente deve dare informazioni esatte, complete ed esaustive per permettere a Genertel di valutare correttamente il rischio da assicurare.

Quali conseguenze possono esserci?

Se le dichiarazioni rese al momento dell'adesione sono inesatte o reticenti, l'assicurato rischia di perdere in tutto o in parte il diritto all'indennizzo, e si può arrivare anche alla cessazione dell'assicurazione, come previsto dal Codice Civile².

Art. 9 - Aggravamento del rischio

Cosa deve fare l'aderente?

L'aderente deve informare subito Genertel per iscritto di qualunque modifica nei dati comunicati al momento dell'adesione. Ogni cambiamento, infatti, potrebbe comportare un aggravamento del rischio.

Quali conseguenze possono esserci?

Se Genertel non sa dell'aggravamento del rischio, o se non lo accetta, l'assicurato rischia di perdere in tutto o in parte il diritto all'indennizzo e si può arrivare anche alla cessazione dell'assicurazione, come previsto dal Codice Civile³.

Art. 10 - Nullità della polizza

L'assicurato perde ogni diritto all'indennizzo nei seguenti casi:

- se ingigantisce con dolo l'ammontare del danno;
- se dichiara che nel sinistro sono andate distrutte o perse cose che al momento del sinistro non esistevano;
- se nasconde, sottrae o manomette cose che in realtà non hanno subito danni a seguito del sinistro;
- se porta come evidenza del sinistro o dei danni subiti documenti falsi o alterati;
- se usa mezzi fraudolenti;
- se altera con dolo le tracce o i residui del sinistro;
- se facilita il progredire del sinistro, aggravandone le conseguenze.

Art. 11 - Estinzione anticipata del contratto di leasing/finanziamento e cessazione del rischio

Genertel prevede la risoluzione della polizza prima della scadenza concordata nei seguenti casi:

- **estinzione anticipata** volontaria del contratto di finanziamento/leasing del veicolo o del contratto di finanziamento della sola polizza; in questo caso Genertel risolve la polizza dalle **ore 24 del giorno** in cui l'aderente **estingue il finanziamento o il leasing**. Quando estingue il finanziamento, l'aderente può scegliere di **mantenere la polizza attiva** fino alla scadenza indicata nel modulo di adesione; l'aderente non ha questa possibilità in caso di leasing.
- **cessazione del rischio**, ossia:
 - trasferimento della residenza dell'aderente all'estero;
 - vendita, consegna in conto vendita o riscatto del veicolo assicurato;
 - demolizione, distruzione o rottamazione del veicolo assicurato;
 - esportazione definitiva del veicolo assicurato;
 - cessazione della circolazione del veicolo assicurato;
 - danno totale (coperto dall'assicurazione) al veicolo assicurato.

In questi casi, Genertel risolve la polizza dalle **ore 24 del giorno in cui riceve dall'a-**

1 Art. 1916 "Diritto di surrogazione dell'assicuratore" del Codice Civile

2 Artt. 1892 "Dichiarazioni inesatte e reticenze con dolo o colpa grave", 1893 "Dichiarazioni inesatte e reticenze senza dolo o colpa grave" e 1894 "Assicurazione in nome o per conto di terzi"

3 Art. 1898 "Aggravamento del rischio"

derente la documentazione relativa all'evento (vendita, danno totale ecc.); solo in caso di **furto**, la risoluzione ha effetto dalle ore dalle **24 del giorno in cui l'aderente fa la denuncia alle autorità**.

Come si calcola il rimborso

Quando risolve la polizza, Genertel rimborsa all'aderente il premio pagato e non goduto al netto delle imposte per il tramite di FCA Bank, calcolando il rimborso **a partire dal mese successivo** rispetto al giorno della risoluzione. Questo avviene sia a seguito di cessazione del rischio, sia a seguito di estinzione anticipata volontaria del contratto di finanziamento/leasing.

Tuttavia, se risolve la polizza a seguito di un **danno totale** (coperto dalla polizza) al veicolo assicurato, e solo in quel caso, Genertel rimborsa all'aderente il premio pagato e non goduto al netto delle imposte per il tramite di FCA Bank, calcolando il rimborso **a partire dall'annualità assicurativa successiva** al giorno dell'evento.

Art. 12 - Diritto dell'aderente al ripensamento

L'aderente può esercitare il diritto di ripensamento **entro 60 giorni** dal giorno in cui aderisce all'assicurazione, solo se non ci sono stati sinistri. In caso di ripensamento Genertel risolve l'assicurazione e rimborsa all'aderente, per il tramite di FCA Bank, il premio pagato al netto delle imposte.

L'aderente deve comunicare il ripensamento a Genertel, per il tramite di FCA Bank, inviando una lettera raccomandata con avviso di ricevimento a FCA Bank S.p.A. Customer Care Insurance - Corso Orbassano, 367 Porta 12 - 10137 Torino, o una PEC all'indirizzo fcabank.customer.care.insurance@pec.fcagroup.com.

Art. 13 - Recesso

Se la polizza ha una durata pari o superiore a 24 mesi, Genertel applica uno sconto sul premio, come indicato nel modulo di adesione. A fronte di tale sconto, l'aderente è vincolato fino alla scadenza indicata nel modulo di adesione. Se la polizza dura più di 5 anni, l'aderente può recedere solo **dopo 5 anni** dalla decorrenza. Trascorsi i primi 5 anni, l'aderente può **recedere a ogni scadenza annuale con un preavviso di almeno 60 giorni rispetto alla scadenza di riferimento**. In caso di recesso Genertel risolve l'assicurazione e rimborsa all'aderente, per il tramite di FCA Bank, il premio pagato e non goduto al netto delle imposte.

L'aderente deve comunicare il recesso a Genertel, per il tramite di FCA Bank, inviando una lettera raccomandata con avviso di ricevimento a FCA Bank S.p.A. - Customer Care Insurance - Corso Orbassano, 367 Porta 12 - 10137 Torino, o una PEC all'indirizzo fcabank.customer.care.insurance@pec.fcagroup.com.

Art. 14 - Sospensione e trasferimento della polizza

Non è prevista la possibilità di sospendere la polizza o spostarla su un altro veicolo.

Art. 15 - Altre assicurazioni

Quando avviene un sinistro, l'assicurato deve comunicare a Genertel tutte le altre assicurazioni esistenti e le relative coperture, come previsto dal Codice Civile⁴.

Art. 16 - Oneri fiscali

Tutti gli oneri fiscali sono a carico di FCA Bank.

Art. 17 - Foro competente

Il foro competente per le controversie che riguardano l'esecuzione del contratto è quello del luogo in cui l'assicurato ha la residenza, il domicilio o la sede legale.

Art. 18 - Rinvio alle norme di legge

Per tutto quanto non è diversamente regolato dal set informativo, valgono le norme di legge italiane.

⁴ Art. 1910 "Assicurazione presso diversi assicuratori" – Art. 1913 "Avviso all'assicuratore in caso di sinistro"

» **COME POSSO
PRESENTARE
I RECLAMI E
RISOLVERE LE
CONTROVERSIE?**

Art. 19 - Modalità di reclamo

A Genertel

Eventuali reclami possono essere presentati a Genertel con le seguenti modalità:

- Con **lettera** inviata a Genertel S.p.A. - Servizio Tutela Rischi - Unità Quality;
- Tramite il **sito internet** di Genertel www.genertel.it, nella sezione Reclami;
- Via **mail** all'indirizzo quality@genertel.it;

La funzione aziendale incaricata della gestione dei reclami è Servizio Tutela Rischi - Unità Quality.

Il riscontro deve essere fornito entro 45 giorni. Il termine può essere sospeso per un massimo di 15 giorni per eventuali integrazioni istruttorie in caso di reclamo riferito al comportamento degli agenti e dei loro dipendenti e collaboratori.

I reclami relativi al comportamento degli intermediari bancari e dei broker, compresi i loro dipendenti e collaboratori, possono essere indirizzati direttamente all'intermediario e saranno gestiti da loro. Se il reclamo perviene a Genertel, Genertel provvede a trasmetterlo senza ritardo all'intermediario interessato e ne dà contestuale notizia al reclamante.

All'IVASS

In caso di esito insoddisfacente o risposta tardiva è possibile rivolgersi a **IVASS**, Via del Quirinale, 21 - 00187 Roma, **fax** 06.42133206, **PEC:** ivass@pec.ivass.it.

Il modello per presentare un reclamo all'IVASS è reperibile sul sito www.ivass.it, alla sezione "Per i consumatori - Reclami".

I reclami indirizzati all'IVASS devono contenere:

- a) nome, cognome e domicilio del reclamante, con eventuale recapito telefonico;
- b) individuazione del soggetto o dei soggetti di cui si lamenta l'operato;
- c) breve ed esaustiva descrizione del motivo di lamentela;
- d) copia del reclamo presentato a Genertel o all'intermediario e dell'eventuale riscontro fornito;
- e) ogni documento utile per descrivere più compiutamente le relative circostanze.

Art. 20 - Sistemi alternativi di risoluzione delle controversie

In caso di controversie in materia di contratti assicurativi, l'aderente deve rivolgersi a un Organismo di Mediazione tra quelli presenti nell'elenco del Ministero della Giustizia, consultabile sul sito www.giustizia.it (Legge 9/8/2013, n. 98).

L'aderente può attivare preliminarmente la negoziazione assistita facoltativa.

In caso di controversia che riguarda la garanzia Tutela Legale, se l'aderente non concorda con Genertel in merito alla gestione del sinistro, può chiedere l'avvio di una procedura arbitrale, per valutare la correttezza del parere espresso da Genertel.

Per la risoluzione delle liti transfrontaliere, l'aderente può presentare reclamo all'IVASS o direttamente al sistema estero competente - individuabile accedendo al sito Internet https://ec.europa.eu/info/business-economy-euro/banking-and-finance/consumer-finance-and-payments/retail-financial-services/financial-dispute-resolution-network-fin-net/fin-net-network/members-fin-net-country_it - chiedendo l'attivazione della procedura FIN-NET.

Art. 21 - Clausola di inoperatività della copertura per sanzioni internazionali

Fatta salva l'osservanza delle disposizioni di legge in materia di assicurazione obbligatoria della R.C.A., Genertel non è obbligata a garantire una copertura assicurativa e non è tenuta a pagare un sinistro o fornire una prestazione in applicazione di questo contratto se il fatto di garantire la copertura assicurativa, pagare il sinistro o fornire la prestazione espone Genertel a sanzioni anche finanziarie o commerciali, divieti o restrizioni derivanti da risoluzioni delle Nazioni Unite, leggi o regolamenti dell'Unione Europea, degli Stati Uniti d'America, del Regno Unito o dell'Italia.

Art. 22 - Informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi degli articoli 13 e 14 del Regolamento UE n. 679/2016 del 27 aprile 2016

Utilizzo dei dati a fini contrattuali

La informiamo che i Suoi dati personali ⁽¹⁾, da Lei forniti o acquisiti da terzi, sono trattati da Genertel S.p.A. (di seguito anche la Compagnia) quale Titolare, nell'ambito della consulen-

za e dei servizi assicurativi richiesti o in Suo favore previsti, inclusi i preventivi assicurativi che predisporremo a favore Suo o di terzi da Lei designati/Indicati:

- (i) per rilevare i Suoi bisogni, le Sue esigenze assicurative e la Sua propensione al rischio, al fine di prestarle consulenza; ⁽²⁾
- (ii) per la proposizione e conclusione del contratto assicurativo e dei servizi e/o prodotti connessi o accessori, e per eseguire i correlati adempimenti normativi (quali ad esempio quelli in materia di antiriciclaggio); ⁽²⁾
- (iii) per l'esecuzione dei contratti da Lei stipulati; ⁽²⁾
- (iv) per prevenire, individuare e/o perseguire eventuali frodi assicurative; ⁽²⁾
- (v) per comunicare i Suoi dati personali a Società che svolgono servizi in outsourcing per conto della Compagnia o per l'esecuzione dei contratti in essere.

La informiamo, inoltre, che il trattamento dei Suoi dati personali per le finalità di cui ai punti (i), (ii), (iii) e (v) è necessario e funzionale all'erogazione dei servizi da parte della Compagnia e/o all'esecuzione dei contratti in essere; mentre per le finalità di cui alla lettera (iv) il trattamento dei Suoi dati si basa sul legittimo interesse della Compagnia a prevenire e individuare eventuali frodi assicurative e a porre in essere una corretta gestione. La informiamo quindi che per le finalità del trattamento come sopra illustrate sub (i), (ii), (iii) e (v), il conferimento dei dati è obbligatorio ed il loro mancato, parziale o inesatto conferimento potrà avere, come conseguenza, l'impossibilità di svolgere le attività richieste e preclude alla Compagnia di assolvere gli adempimenti come previsti dai contratti in essere.

Inoltre, La informiamo che qualora aderisca ad un contratto di assicurazione telematico, la Compagnia comunicherà al provider di servizi telematici i dati necessari (dati anagrafici e dati del veicolo) per l'attivazione dei relativi servizi, ed acquisirà dallo stesso, nel corso del presente contratto, dati relativi all'utilizzo del veicolo assicurato (chilometraggio e tipi di strade percorse, coordinate spazio-temporali, accelerazioni/frenate ed altre informazioni rilevate dal dispositivo prescelto, cioè "scatola nera" o dispositivo telematico collegato allo smartphone), che saranno trattati per fini statistici, di tariffazione e, in caso di "scatola nera", per permettere una corretta ricostruzione della dinamica del sinistro. Tali dati, che saranno utilizzati per tracciare la posizione geografica del veicolo al solo fine di ottenere una corretta ricostruzione della dinamica del sinistro o per fornire i servizi descritti in contratto, potranno essere comunicati a terzi per le finalità e nei limiti di quanto sopra indicato. La base giuridica del trattamento è costituita dall'esecuzione del contratto.

Diritti dell'interessato

Lei potrà conoscere quali sono i Suoi dati trattati presso la Compagnia e, ove ne ricorrano le condizioni, esercitare i diversi diritti relativi al loro utilizzo (diritto di accesso, rettifica, aggiornamento, integrazione, cancellazione, limitazione al trattamento, alla portabilità, alla revoca del consenso al trattamento, diritto di ottenere una copia dei propri dati laddove questi siano conservati in paesi al di fuori dell'Unione Europea, nonché di ottenere indicazione del luogo nel quale tali dati vengono conservati o trasferiti), nonché opporsi per motivi legittimi ad un loro particolare trattamento e comunque al loro uso a fini commerciali, in tutto o in parte, anche per quanto riguarda l'uso di modalità automatizzate. Quanto precede, rivolgendosi a: unità organizzativa Quality, Genertel S.p.A., via Machiavelli 4, 34132 Trieste; e-mail: privacy@genertel.it oppure al Responsabile della Protezione dei Dati (RPD), contattabile via e-mail a "RPD.it@generali.com" e/o via posta ordinaria all'indirizzo "RPD Generali Italia - Mogliano Veneto, Via Marocchese 14 31021".

Tempi di conservazione dei dati

I Suoi dati personali possono essere conservati per periodi di tempo diversi, a seconda della finalità per la quale sono trattati dalla Compagnia, in conformità alla normativa privacy tempo per tempo applicabile, in particolare per le finalità contrattuali, per tutta la durata dei rapporti in essere e, in conformità alla normativa vigente, per un periodo di 10 anni dal momento della cessazione dell'efficacia del contratto o, in caso di contestazioni, per il termine prescrizione previsto dalla normativa per la tutela dei diritti connessi, fatti salvi in ogni caso periodi di conservazione maggiori previsti da specifiche normative di settore.

Comunicazione dei Dati

I Suoi dati non saranno diffusi e saranno trattati con idonee modalità e procedure, anche informatizzate, da nostri dipendenti, collaboratori ed altri soggetti anche esterni, designati Responsabili e/o Incaricati del trattamento o, comunque, operanti quali Titolari, che sono coinvolti nella gestione dei rapporti con Lei in essere o che svolgono per nostro conto compiti di natura tecnica, organizzativa, operativa anche all'interno ed al di fuori della UE ⁽³⁾.

Trasferimento dei dati all'estero

I Suoi dati potranno essere inoltre comunicati, ove necessario, a soggetti privati o pubblici, connessi allo specifico rapporto assicurativo o al settore assicurativo e riassicurativo operanti in paesi situati nell'Unione Europea o al di fuori della stessa ⁽⁴⁾, alcuni dei quali potrebbero non fornire garanzie adeguate di protezione dei dati (un elenco completo dei Paesi che forniscono garanzie adeguate di protezione dei dati è disponibile nel sito web del Garante per la Protezione dei Dati Personali). In tali casi, il trasferimento dei Suoi dati verrà effettuato nel rispetto delle norme e degli accordi internazionali vigenti, nonché a fronte dell'adozione di misure adeguate (es. clausole contrattuali standard).

Modifiche e aggiornamenti dell'Informativa

Anche in considerazione di futuri cambiamenti che potranno intervenire sulla normativa privacy applicabile, la Compagnia potrà integrare e/o aggiornare, in tutto o in parte, la presente Informativa. Resta inteso che qualsiasi modifica, integrazione o aggiornamento Le sarà comunicato in conformità alla normativa vigente, anche a mezzo di pubblicazione sul sito internet della Compagnia www.genetel.it.

Il sito www.genetel.it riporta ulteriori notizie in merito alle politiche Privacy della Compagnia, tra cui la policy sull'utilizzo dei cookie di profilazione, impiegati per migliorare l'esperienza di navigazione sul sito e sull'app e per promuovere prodotti e servizi. Accettando la cookie policy presente nel banner, Lei autorizza Genetel all'uso dei cookie e al loro trasferimento ai nostri partner di tracking on line, che per la Compagnia eseguono i seguenti trattamenti:

- tracciano le visite al sito e all'app dalle differenti fonti per controllarne il corretto funzionamento (per es. dove si interrompe il processo di preventivazione) e per finalità statistiche (le pagine più viste, i device più utilizzati, ecc), per servizi pubblicitari e di profilazione;
- supportano l'attività di accertamento della responsabilità in caso di eventuali illeciti, in particolare di natura informatica, ai danni del sito, dell'app o dei clienti della Compagnia;
- personalizzano i contenuti del sito web e dell'app in funzione della provenienza dell'utente e del suo comportamento.

NOTE:

1. La Compagnia tratta le seguenti categorie di dati: dati anagrafici e identificativi, dati di contatto, dati di polizza, dati fiscali ed estremi di conto corrente bancario, altri dati personali forniti dall'interessato, dati raccolti da fonti pubbliche (elenchi, registri, documenti pubblici conoscibili da chiunque), dati acquisiti da altri soggetti terzi (società del Gruppo Generali, contraenti, assicurati, aderenti a fondi previdenziali o assistenziali o sanitari, società di informazione commerciale e dei rischi finanziari, società esterne ai fini di ricerche di mercato). In aggiunta, anche su richiesta dell'Autorità Giudiziaria, la Compagnia potrà effettuare trattamenti di dati relativi a condanne penali e reati.
2. A titolo esemplificativo, formulazione delle raccomandazioni personalizzate e/o delle proposte di assicurazione coerenti con i suoi bisogni assicurativi, predisposizione di preventivi e successivi rinnovi, stipulazione di contratti di assicurazione vita, non vita o di previdenza complementare, raccolta dei premi, versamenti aggiuntivi, switch ed altre attività previste dal contratto, liquidazione di sinistri o altre prestazioni, riassicurazione, coassicurazione, esercizio e difesa di diritti dell'assicuratore, adempimento di specifici obblighi di legge o contrattuali, gestione e controllo interno, attività statistiche.
3. Si tratta di soggetti facenti parte della cosiddetta "catena assicurativa": contraenti, assicurati; agenti ed altri intermediari di assicurazione, banche, SIM; assicuratori, coassicuratori e riassicuratori; legali e medici fiduciari, attuari, consulenti tecnici, periti, autofficine, centri di demolizione, strutture sanitarie, società di recupero crediti, servizi di interrogazione di banche dati esterne e altri erogatori convenzionati di servizi; società del Gruppo Generali, anche per attività di prevenzione e individuazione delle frodi assicurative, altre società che per nostro conto svolgono servizi di gestione e liquidazione dei sinistri, servizi informatici, telematici, finanziari, amministrativi, di rilevazione della qualità del servizio, di archiviazione, di stampa della corrispondenza e di gestione della posta in arrivo e in partenza, di revisione contabile e certificazione di bilancio. I dati possono essere comunicati ad organismi associativi (ANIA) e consorzi propri del settore assicurativo nei cui confronti la comunicazione dei dati è funzionale per fornire i servizi sopra indicati o per tutelare i diritti dell'industria assicurativa; alcuni dati possono essere comunicati, per obbligo di legge o regolamento, ad organismi istituzionali quali Autorità Giudiziaria e Forze dell'Ordine,

IVASS, Banca d'Italia – UIF, COVIP, CONSOB, CONSAP, UCI, Casellario Centrale Infortuni, Motorizzazione Civile, Ministeri della Repubblica, concessionarie per la riscossione dei tributi.

4. Contraenti, assicurati, aderenti a Fondi previdenziali o sanitari, pignoratari, vincolatari; assicuratori, coassicuratori, riassicuratori ed organismi associativi /consortili (ANIA, Mefop, Assoprevenienza) nei cui confronti la comunicazione dei dati è funzionale per fornire i servizi sopra indicati e per tutelare i diritti dell'industria assicurativa, organismi istituzionali ed enti pubblici a cui i dati devono essere comunicati per obbligo normativo.

SEZIONE 1 > PACCHETTI E GARANZIE ACQUISTABILI

> CHE COSA È ASSICURATO?

Art. 1.1 Pacchetti e garanzie acquistabili

Il prodotto *Protection Dipendenti 6 mesi by Genertel* comprende un pacchetto base, che l'aderente può estendere con due garanzie opzionali.

PACCHETTO BASE.

Il **Pacchetto Base** comprende le seguenti garanzie:

- Furto e Incendio (che include il Ricorso terzi da incendio);
- Eventi naturali e sociopolitici;
- Rottura cristalli;
- Danni accessori;
- Auto sostitutiva;
- Infortuni del conducente;
- Tutela legale.

GARANZIE OPZIONALI

Il prodotto prevede due garanzie opzionali che l'aderente può scegliere di acquistare in alternativa tra loro e in abbinamento al Pacchetto Base:

- Collisione;
- Kasko.

SEZIONE 2 > FURTO E INCENDIO

La garanzia è sempre inclusa e operante.

> CHE COSA È ASSICURATO?

Art. 2.1 - Oggetto dell'assicurazione

Genertel indennizza, nei limiti previsti, i **danni diretti e materiali** subiti dal veicolo assicurato in conseguenza di:

- a) **furto** del veicolo o di sue parti;
- b) **incendio** con sviluppo di fiamma;
- c) **esplosione** o **scoppio**;
- d) azione del **fulmine**;
- e) **urto, collisione, ribaltamento** o **uscita di strada** che avvengono durante la circolazione del veicolo successiva al furto.

Genertel indennizza il furto di apparecchi multimediali non di serie e di impianti di antifurto satellitare non di serie solo se questi sono stabilmente fissati al veicolo, fino a un massimo di **1.250 euro** e sempre nei limiti della somma assicurata. In questi casi l'assicurato deve dimostrare che i beni sottratti esistevano presentando a Genertel la documentazione relativa all'acquisto.

La garanzia furto indennizza solo la sottrazione dei beni. Se ci sono danneggiamenti al veicolo che derivano dal furto, compiuto o anche solo tentato, Genertel li assimila a danni da vandalismo e li indennizza perciò con la garanzia Eventi naturali e sociopolitici.

Genertel indennizza inoltre, nei limiti previsti, i **danni diretti e materiali causati a beni mobili e immobili di terzi** (c.d. "**Ricorso Terzi**") dall'incendio del veicolo assicurato. Il Ricorso Terzi opera per tutelare la Responsabilità Civile dell'assicurato solo quando il veicolo non si trova in circolazione ai sensi di legge, e in ogni caso fuori dalle aree aeroportuali.

Art. 2.2 - Somma assicurata e massimale

La somma assicurata e il massimale sono il limite massimo di indennizzo per ciascun sinistro. La somma assicurata per le garanzie Furto e Incendio è pari al valore del veicolo riportato nel modulo di adesione. Lo stesso valore è riportato anche nel contratto di finanziamento/leasing alla voce "Prezzo di Vendita" o "Valore della Fornitura". Questo valore deve essere uguale al prezzo indicato nella fattura d'acquisto. Il massimale per il Ricorso Terzi è pari a **50.000 euro per sinistro**.

> CHE COSA NON È ASSICURATO?

Art. 2.3 - Eventi non assicurati

La garanzia non opera in caso di dolo o colpa grave:

- dell'aderente;
- delle persone che convivono con lui;
- dei suoi dipendenti;
- dei trasportati;
- delle persone che l'aderente incarica alla guida o riparazione o custodia del veicolo.

> CI SONO LIMITI DI COPERTURA?

Art. 2.4 - Esclusioni

Con questa garanzia Genertel non indennizza:

- a) i danni che avvengono in conseguenza di incendi dolosi o atti vandalici, atti di guerra, insurrezione, occupazioni militari, invasioni;
- b) i danni che si verificano in conseguenza dello sviluppo, comunque insorto, controllato o meno, di energia nucleare o di radioattività;
- c) le bruciature che non derivano da incendio con sviluppo di fiamma;
- d) i danni all'impianto elettrico del veicolo che derivano da fenomeni elettrici, anche se la causa che origina tali fenomeni è prevista nell'oggetto dell'assicurazione;
- e) i danni che consistono in rigature, segnature, screpolature e danni simili ai cristalli del veicolo assicurato;
- f) i danni causati dalla circolazione del veicolo in piste o circuiti privati;
- g) i danni causati dalla partecipazione del veicolo a gare o competizioni sportive, alle relative prove ufficiali, prove libere e allenamenti e alle verifiche preliminari e finali previste nel regolamento particolare di gara;
- h) i danni ad apparecchi multimediali e navigatori satellitari che non sono stabilmente fissati al veicolo e i danni causati a parti del veicolo per la loro asportazione;
- i) i danni che derivano da una custodia negligente del veicolo assicurato.

Inoltre, per il ricorso terzi, Genertel non indennizza i danni alle cose che l'assicurato ha in uso, custodia o possesso.

Art. 2.5 - Scoperto e minimo

La garanzia prevede uno scoperto, ossia una percentuale del danno che resta a carico dell'assicurato in caso di sinistro. Questo importo non può essere comunque inferiore al minimo non indennizzabile.

Furto totale o incendio totale

In caso di furto o incendio totali la garanzia prevede:

- uno **scoperto del 20% per le zone I, II e III**;
- uno **scoperto del 30% per la zona IV**.

Genertel paga l'indennizzo al netto dello scoperto.

Se entro sette mesi dal sinistro l'aderente riacquista un altro veicolo presso la rete di concessionari convenzionata con FCA o FCA Bank, **Genertel azzerà lo scoperto per le zone I, II e III e applica uno scoperto del 15% per la zona IV**.

In questo caso, Genertel paga all'aderente la differenza di importo relativa allo scoperto solo se riceve dall'aderente:

- **la fattura di riacquisto**, entro sette mesi dal sinistro;
- **l'ordine di riacquisto** entro sette mesi dal sinistro, seguito in un secondo momento dalla **fattura** (che, solo in questo caso, può arrivare a Genertel anche dopo i sette mesi previsti).

In entrambi i casi, Genertel paga all'aderente la differenza di importo relativa allo scoperto **solo dopo che ha ricevuto la fattura di riacquisto.**

Furto parziale o incendio parziale

In caso di furto o incendio parziali, la garanzia prevede uno **scoperto del 10% con un minimo di 250 euro per le zone I, II e III.** Per la **zona IV Genertel porta lo scoperto al 20% e il minimo a 500 euro.** Genertel raddoppia i minimi previsti se l'aderente non fa riparare il veicolo o se lo fa riparare fuori dalla rete FCA. I marchi Jaguar e Land Rover fanno eccezione perché per le riparazioni devono utilizzare la rete Jaguar e Land Rover. Il marchio Maserati può utilizzare sia la rete Maserati, sia la rete FCA.

Ricorso terzi

La garanzia Ricorso Terzi non prevede scoperti, minimi o franchigie.



COME FUNZIONANO LO SCOPERTO E IL MINIMO IN CASO DI FURTO O INCENDIO TOTALI?

Esempio di scoperto e minimo in caso di danneggiamento totale del veicolo assicurato a seguito di furto o incendio (l'esempio si riferisce a un danno che avviene nel periodo in cui è garantito il valore a nuovo)

Somma assicurata: 20.000 euro

Danno a seguito di sinistro: 20.000 euro

Senza riacquisto:

Scoperto: 20% (euro 20.000*20%= 4.000 euro) senza alcun minimo

Parte di danno a carico di Genertel: 16.000 euro

Parte di danno a carico dell'assicurato: 4.000 euro

Con riacquisto:

Scoperto: 0% senza alcun minimo

Parte di danno a carico di Genertel: 20.000 euro

Parte di danno a carico dell'assicurato: 0 euro



COSA FACCIO IN CASO DI FURTO?

Fai immediatamente denuncia alle autorità

- l'autorità interpellata attiverà i mezzi necessari per cercare di ritrovare il tuo veicolo.

Avvia la procedura per l'indennizzo del danno

- invia **entro 3 giorni** la denuncia dell'evento **via email** all'indirizzo sinistrifcab@doublesinsurance.com, insieme alla denuncia che hai fatto all'autorità.

Per tutti i dettagli consulta la Sezione 11.

Recati presso la rete di concessionari convenzionata con FCA o FCA Bank

In caso di furto totale, se decidi di acquistare un nuovo veicolo in sostituzione di quello che ti hanno rubato, Genertel azzerà lo scoperto.



COSA FACCIO IN CASO DI INCENDIO?

Segnala l'incendio

- allontanati il più possibile dal veicolo e richiedi l'intervento dei Vigili del Fuoco, indicando loro il luogo dell'incidente.

Avvia la procedura per l'indennizzo del danno

- invia **entro 3 giorni** la denuncia dell'evento **via email** all'indirizzo sinistrifcab@doublesinsurance.com.

Per tutti i dettagli consulta la Sezione 11.

Recati presso la rete di concessionari convenzionata con FCA o FCA Bank

Se decidi di acquistare un nuovo veicolo in sostituzione di quello che ha subito un danno totale, Genertel azzerà lo scoperto.

Art. 2.6 - Ritrovamento del veicolo

Se l'assicurato scopre che il veicolo rubato o alcune sue parti sono stati ritrovati, deve sempre:

- informare Genertel;
- inviare a Genertel la documentazione sul ritrovamento che le autorità gli hanno rilasciato.

L'assicurato ha questi obblighi sempre: sia prima, sia dopo il pagamento dell'indennizzo.

Se il veicolo viene recuperato dopo il pagamento dell'indennizzo, l'assicurato può scegliere di:

- rientrare in possesso del veicolo. Può farlo entro 7 giorni da quando viene a sapere che è stato ritrovato. In questo caso deve informare Genertel e rimborsare l'indennizzo che ha ricevuto come indennizzo per il furto.
- non conservare la proprietà del veicolo, comunicando la sua decisione a Genertel entro 7 giorni. In questo caso, o se entro i 7 giorni non riceve alcuna comunicazione, Genertel può vendere il veicolo e trattenere il ricavato come parziale rimborso dell'indennizzo.

Se l'assicurato non rispetta gli obblighi previsti, restano a suo carico eventuali spese o danni economici causati per questo a Genertel.



COME FUNZIONANO LO SCOPERTO E IL MINIMO IN CASO DI FURTO O INCENDIO PARZIALI?

Esempio di scoperto e minimo in caso di danneggiamento parziale del veicolo assicurato a seguito di furto o incendio

Somma assicurata: 20.000 euro

Danno a seguito di sinistro: 1.000 euro

Riparazione presso la rete autorizzata prevista per il veicolo assicurato (FCA, Jaguar, Land Rover, o Maserati)

Scoperto: 10% (euro 1.000*10%= 100 euro) con un minimo di 250 euro

Parte di danno a carico di Genertel: 750 euro

Parte di danno a carico dell'assicurato: 250 euro (perché lo scoperto del 10% del danno è inferiore al minimo non indennizzabile).

Riparazione fuori dalla rete autorizzata o nessuna riparazione

Scoperto: 10% (euro 1.000*10%= 100 euro) con un minimo di 500 euro (250*2 perché viene raddoppiato)

Parte di danno a carico di Genertel: 500 euro

Parte di danno a carico dell'assicurato: 500 euro (perché lo scoperto del 10% del danno è inferiore al minimo non indennizzabile).



COSA FACCIO IN CASO DI DANNO PARZIALE DA FURTO?

Fai immediatamente denuncia alle autorità

- l'autorità interpellata attiverà i mezzi necessari per cercare di ritrovare le parti rubate del tuo veicolo.

Avvia la procedura per l'indennizzo del danno

- invia **entro 3 giorni** denuncia dell'evento **via email** all'indirizzo **sinistrifcab@doublesinsurance.com**, insieme alla denuncia fatta all'autorità.

Per tutti i dettagli consulta la Sezione 11.

Recati presso la rete autorizzata prevista per il veicolo assicurato (FCA, Jaguar, Land Rover, o Maserati)

In caso di danno parziale da furto Genertel applicherà uno scoperto più basso.



COSA FACCIO IN CASO DI DANNO PARZIALE DA INCENDIO?

Segnala l'incendio

- allontanati il più possibile dal veicolo e richiedi l'intervento dei Vigili del Fuoco, indicando loro il luogo dell'incidente.

Avvia la procedura per l'indennizzo del danno

- invia entro 3 giorni la denuncia dell'evento via email all'indirizzo **sinistrifcab@doublesinsurance.com**.

Per tutti i dettagli consulta la Sezione 11.

Recati presso la rete autorizzata prevista per il veicolo assicurato (FCA, Jaguar, Land Rover, o Maserati)

In caso di danno parziale da incendio Genertel applicherà uno scoperto più basso.

SEZIONE 3 > EVENTI NATURALI E SOCIOPOLITICI

La garanzia è sempre inclusa e operante.

> CHE COSA È ASSICURATO?

Art. 3.1 - Oggetto dell'assicurazione

Genertel indennizza, nei limiti previsti, i **danni diretti e materiali** che il veicolo assicurato subisce in conseguenza di:

- a) tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti di terrorismo, sabotaggio o altri atti di vandalismo;
- b) trombe d'aria, uragani, bufere, tempeste, terremoti, eruzioni vulcaniche, alluvioni, mareggiate, frane, voragini, caduta di grandine.

Il danno deve essere connesso a questi eventi e non a un possibile evento da circolazione, che resta comunque escluso anche se un terzo lo commette con dolo.

I danneggiamenti al veicolo che derivano da furto sono assimilati a danni da vandalismo e sono coperti da questa garanzia.

Art. 3.2 - Somma assicurata

La somma assicurata è il limite massimo di indennizzo per ciascun sinistro. È pari al valore del veicolo riportato nel modulo di adesione. Lo stesso valore è riportato anche nel contratto di finanziamento/leasing alla voce "Prezzo di Vendita" o "Valore della Fornitura". Questo valore deve essere uguale al prezzo indicato nella fattura d'acquisto.

Per i **danni da grandine**, il limite massimo di indennizzo è pari al **10% della somma assicurata**, con il **minimo di 1.000 euro** e il **massimo di 4.000 euro per sinistro** intesi al lordo di scoperti e minimi non indennizzabili.

> CHE COSA NON È ASSICURATO?

Art. 3.3 - Eventi non assicurati

La garanzia non opera in caso di dolo:

- dell'aderente;
- delle persone che convivono con lui;
- dei suoi dipendenti;
- dei trasportati;
- delle persone che l'aderente incarica alla guida o riparazione o custodia del veicolo.

> CI SONO LIMITI DI COPERTURA?

Art. 3.4 - Esclusioni

Con questa garanzia Genertel non indennizza:

- a) i danni che avvengono in conseguenza di incendi dolosi, atti di guerra, insurrezione, occupazioni militari, invasioni;
- b) i danni che si verificano in conseguenza dello sviluppo, comunque in corso, di reattori nucleari o di radioattività;
- c) le bruciature che non derivano da incendio con sviluppo di fiamma;
- d) i danni all'impianto elettrico del veicolo che derivano da fenomeni elettrici, anche se la causa che origina tali fenomeni è prevista nell'oggetto dell'assicurazione;
- e) i danni che consistono in rigature, segnature, screpolature e danni simili ai cristalli del veicolo assicurato;
- f) i danni causati dalla circolazione del veicolo in piste o circuiti privati;
- g) i danni causati dalla partecipazione del veicolo a gare o competizioni sportive, alle relative prove ufficiali, prove libere e allenamenti e alle verifiche preliminari e finali previste nel regolamento particolare di gara;
- h) i danni ad apparecchi multimediali e navigatori satellitari che non sono stabilmente fissati al veicolo e i danni causati a parti del veicolo per la loro asportazione;
- i) i danni che derivano da una custodia negligente del veicolo assicurato;
- j) i danni al motore che derivano dall'aspirazione di acqua;
- k) i danni che avvengono in conseguenza di maremoti, slavine, valanghe, allagamenti.

Art. 3.5 - Scoperto e minimo

La garanzia prevede uno scoperto, ossia una percentuale del danno che resta a carico dell'assicurato in caso di sinistro, pari al **10% dell'importo indennizzabile**. Questo importo

non può essere comunque inferiore al minimo non indennizzabile, che è pari a **250 euro per le zone I, II, e III**. Per i soli danni da grandine e atti vandalici, il minimo in tali zone è pari a **500 euro**. Nella **zona IV** Genertel applica uno **scoperto del 20% con un minimo di 500 euro**. Genertel **raddoppia i minimi previsti** se l'aderente non fa riparare il veicolo o se lo fa riparare fuori dalla rete FCA. I marchi Jaguar e Land Rover fanno eccezione perché per le riparazioni devono utilizzare la rete Jaguar e Land Rover. Il marchio Maserati può utilizzare sia la rete Maserati, sia la rete FCA.



COME FUNZIONANO LO SCOPERTO E IL MINIMO IN CASO DI DANNO AL VEICOLO?

Esempio di scoperto e minimo in caso di danneggiamento totale del veicolo assicurato a seguito di un evento naturale:

Somma assicurata: 20.000 euro

Danno a seguito di sinistro: 20.000 euro

Scoperto: 10% (euro 20.000*10%= 2.000 euro) con un minimo di 250 euro

Parte di danno a carico di Genertel: 18.000 euro

Parte di danno a carico dell'assicurato: 2.000 euro (perché lo scoperto del 10% del danno è maggiore del minimo non indennizzabile).



COSA FACCIO IN CASO DI DANNI DA ATTI VANDALICI, EVENTI SOCIOPOLITICI E ATMOSFERICI?

Fai immediatamente la denuncia

- invia **entro 3 giorni** la denuncia dell'evento **via email** all'indirizzo **sinistrifcab@doublesinsurance.com**. In caso di atto vandalico invia anche la denuncia che hai presentato alle Autorità.

Per tutti i dettagli consulta la Sezione 11.

Recati presso la rete autorizzata prevista per il veicolo assicurato (FCA, Jaguar, Land Rover, o Maserati)

Genertel applicherà uno scoperto più basso.

SEZIONE 4 > ROTTURA CRISTALLI

La garanzia è sempre inclusa e operante.

> CHE COSA È ASSICURATO?

Art. 4.1 - Oggetto dell'assicurazione

Genertel indennizza, nei limiti previsti i **danni diretti e materiali** che il veicolo assicurato subisce a seguito di rottura accidentale dei cristalli, e più precisamente:

- le spese necessarie per sostituire o riparare i cristalli dell'abitacolo del veicolo assicurato: parabrezza, lunotto posteriore, vetri laterali e tetto panoramico;
- i danni ad altre parti del veicolo causati dalla rottura accidentale dei cristalli stessi.

La causa della rottura deve essere **un fatto accidentale diverso da quelli previsti dalla garanzia Eventi naturali e sociopolitici**.

Art. 4.2 - Somma assicurata

La somma assicurata è il limite massimo di indennizzo per ciascun sinistro ed è pari a **600 euro** per anno assicurativo.

> CHE COSA NON È ASSICURATO?

Art. 4.3 - Eventi non assicurati

La garanzia non opera in caso di dolo:

- dell'aderente;
- delle persone che convivono con lui;
- dei suoi dipendenti;
- dei trasportati;
- delle persone che l'aderente incarica alla guida o riparazione o custodia del veicolo.

> CI SONO LIMITI DI COPERTURA?

Art. 4.4 - Esclusioni

Con questa garanzia Genertel non indennizza:

- i danni che avvengono in conseguenza di incendi dolosi, atti di guerra, insurrezione, occupazioni militari, invasioni;
- i danni all'impianto elettrico del veicolo che derivano da fenomeni elettrici, anche se la causa che origina tali fenomeni è prevista nell'oggetto dell'assicurazione;
- i danni che consistono in rigature, segnature, screpolature e danni similari ai cristalli del veicolo assicurato;
- i danni causati dalla circolazione del veicolo in piste o circuiti privati;
- i danni causati dalla partecipazione del veicolo a gare o competizioni sportive, alle relative prove ufficiali, prove libere e allenamenti e alle verifiche preliminari e finali previste nel regolamento particolare di gara.

Art. 4.5 - Scoperto e minimo

La garanzia prevede una franchigia fissa, ossia una somma che resta a carico dell'assicurato, pari a **100 euro per sinistro**.

Genertel raddoppia la franchigia se l'aderente non fa riparare il veicolo o se lo fa riparare fuori dalla rete FCA. I marchi Jaguar e Land Rover fanno eccezione perché per le riparazioni devono utilizzare la rete Jaguar e Land Rover. Il marchio Maserati può utilizzare sia la rete Maserati, sia la rete FCA.

Solo in caso di riparazione del cristallo danneggiato, ossia quando la sostituzione non è necessaria e non ci sono altri danni al veicolo, Genertel non applica la franchigia.



COSA FACCIO IN CASO DI DANNI AI CRISTALLI?

Fai immediatamente la denuncia

- invia **entro 3 giorni** la denuncia dell'evento **via email** all'indirizzo sinistrifcab@doublesinsurance.com.

Per tutti i dettagli consulta la Sezione 11.

Recati presso la rete autorizzata prevista per il veicolo assicurato (FCA, Jaguar, Land Rover, o Maserati)

Genertel applicherà una franchigia più bassa.

SEZIONE 5 > DANNI ACCESSORI

La garanzia è sempre inclusa e operante.

> CHE COSA È ASSICURATO?

Art. 5.1 - Oggetto dell'assicurazione

In caso di perdita totale del veicolo assicurato per incendio o furto, indennizzabile ai sensi della garanzia Furto e Incendio, Genertel prevede anche le seguenti garanzie.

Rimborso spese di reimmatricolazione

Genertel rimborsa fino a **520 euro per evento e per anno assicurativo**:

- la perdita dell'imposta di proprietà (c.d. "bollo") pagata e non goduta;
- le spese documentate sostenute dall'assicurato per immatricolare un altro veicolo dello stesso tipo, acquistato presso la rete di concessionari convenzionata con FCA o FCA Bank.

Rimborso spese taxi

Genertel rimborsa, fino a un massimo di **80 euro per evento**, le spese di taxi documentate, sostenute dall'aderente o dal legittimo conducente per il rientro al proprio domicilio.

Rimborso spese rimozione, custodia, traino e parcheggio

Genertel rimborsa, fino a un massimo di **160 euro per evento e per anno assicurativo**, le spese documentate di rimozione, custodia, traino e parcheggio del veicolo assicurato disposti dall'Autorità (a seguito di incendio totale o a seguito del ritrovamento dopo un furto).

Rifacimento documenti

Genertel rimborsa, fino a un massimo di **260 euro per evento e per anno assicurativo**, le spese documentate di rifacimento dei documenti relativi al veicolo assicurato (libretto di circolazione/documento unico per la circolazione).

Perdita chiavi

Genertel rimborsa fino a **160 euro per evento e per anno assicurativo** le spese documentate sostenute in conseguenza di furto o smarrimento delle chiavi o dei congegni elettronici di apertura delle portiere del veicolo.

Danni ai bagagli

Genertel rimborsa fino a **260 euro per evento e per anno assicurativo** i danni subiti dai bagagli trasportati a bordo del veicolo assicurato.

Indennità compensativa per mancata erogazione della prestazione "Auto Sostitutiva (sezione 6)"

Se l'aderente ha meno di 21 anni o ha la patente di guida rilasciata da meno di un anno, gli autonoleggi presenti sul territorio nazionale potrebbero non fornirgli l'auto sostitutiva prevista nella Sezione 6 che segue. **Solo ed esclusivamente in questo caso, a fronte dell'evidenza del motivo per cui l'aderente non ha potuto usufruire della prestazione**, Genertel gli riconosce un'indennità giornaliera di **25 euro** come compensazione per il fatto di non aver potuto usufruire della prestazione stessa. **Genertel non riconosce l'indennità compensativa se l'autonoleggio non eroga la prestazione per motivi diversi da questo. Inoltre, se per scelta o negligenza l'aderente non usufruisce della prestazione "Auto Sostitutiva" o ne usufruisce solo in parte, Genertel non gli deve nulla in alternativa o come compensazione.**

Genertel riconosce l'indennità a partire dalla data in cui l'aderente denuncia il sinistro (furto totale o incendio totale), per un **massimo di 30 giorni consecutivi** (prorogabili di altri 60 giorni, fino a un massimo di 90 giorni consecutivi complessivi, se l'aderente riacquista un altro veicolo nuovo o km zero presso la rete convenzionata con FCA o FCA Bank entro 3 mesi dal giorno del sinistro). In ogni caso, l'aderente non ha più diritto all'indennità giornaliera:

- dal giorno successivo a quello in cui il veicolo rubato viene ritrovato, in caso di ritrovamento dopo un furto totale;
- dal giorno in cui l'aderente riceve in consegna il nuovo veicolo, in caso di riacquisto.

La prestazione dell'auto sostitutiva e l'indennità giornaliera non possono cumularsi. In caso di riacquisto e relativa richiesta di proroga, Genertel riconosce il prolungamento dell'indennità compensativa solo quando riceve una copia della fattura d'acquisto del nuovo veicolo.

Tutte le spese devono essere documentate. Conserva tutte le ricevute e le eventuali denunce alle autorità.

Genertel provvede al pagamento di quanto dovuto solo su presentazione dei **giustificativi di spesa in originale** (ad esempio ricevute, fatture, ecc.) che attestano l'effettivo pagamento e delle eventuali **denunce alle autorità**.



COSA FACCIO IN CASO DI SINISTRO?

Avvia la procedura per l'indennizzo del danno

- invia **entro 3 giorni** la denuncia dell'evento **via email** all'indirizzo sinistrifcab@doublesinsurance.com.

Per tutti i dettagli consulta la Sezione 11.

SEZIONE 6 > AUTO SOSTITUTIVA

La garanzia è sempre inclusa e operante.

> CHE COSA È ASSICURATO?

Art. 6.1 - Oggetto dell'assicurazione

Se il veicolo assicurato subisce un **furto totale** o un **incendio totale**, indennizzabili ai sensi della garanzia Furto e Incendio, Genertel tramite la Struttura Organizzativa fornisce all'aderente un'auto sostitutiva presso un autonoleggio convenzionato con Europ Assistance, in base alle disponibilità dell'autonoleggio stesso, con costi a carico di Genertel. La Struttura Organizzativa reperisce e mette a disposizione dell'aderente, presso l'autono-

leggio più vicino a lui, un'auto sostitutiva a uso privato, senza autista, con cilindrata pari a 1.200 cc o superiore, entro 24 ore dal momento in cui l'aderente invia la denuncia a Europ Assistance. La prestazione per il noleggio dell'auto sostitutiva è prevista solo in Italia. Per erogare la prestazione, l'autonoleggio richiede all'aderente il numero di una carta di credito a lui intestata (le carte prepagate non vengono accettate), a titolo di cauzione.

Art. 6.2 - Massimale e durata della prestazione

L'autonoleggio convenzionato con Europ Assistance mette a disposizione dell'aderente l'auto sostitutiva per un periodo massimo di **30 giorni consecutivi**. **Se dopo il furto del veicolo rubato viene ritrovato**, l'auto sostitutiva resta a disposizione dell'aderente:

- non oltre le ore **12:00 del giorno successivo a quello del ritrovamento**, se il veicolo è in grado di circolare;
- non oltre le ore **12:00 del giorno successivo a quello di consegna del veicolo riparato**, se al momento del ritrovamento non è in grado di circolare.

Se l'aderente decide di riacquistare **un altro veicolo nuovo o km zero presso la rete convenzionata con FCA o FCA Bank entro 3 mesi dal giorno del sinistro**, può chiedere la proroga dell'auto sostitutiva per ulteriori 60 giorni rispetto ai 30 iniziali. Per farlo deve compilare e inviare alla Struttura Organizzativa il modulo "Richiesta Proroga Auto Sostitutiva". Perché l'aderente possa beneficiare della proroga, **il modulo deve pervenire alla Struttura Organizzativa entro il 30° giorno dalla data di inizio noleggio dell'auto sostitutiva**. In caso di proroga, fermo quanto sopra descritto, l'autonoleggio convenzionato con Europ Assistance mette a disposizione l'auto sostitutiva **fino alle ore 12:00 del giorno di consegna del nuovo veicolo**, comunque **non oltre i 90 giorni consecutivi complessivamente previsti**.

> CHE COSA NON È ASSICURATO?

Art. 6.3 - Eventi non assicurati

La garanzia non opera in caso di dolo, incuria o negligenza del legittimo conducente, dell'aderente o delle persone di cui essi devono rispondere.

> CI SONO LIMITI DI COPERTURA?

Art. 6.4 - Esclusioni

La garanzia non prevede:

- a) le spese per il carburante e il servizio di ripristino carburante dell'auto sostitutiva;
- b) i pedaggi autostradali (autostrade, traghetti, ecc.);
- c) eventuali penalità risarcitorie applicate dall'autonoleggio per danni o furto subiti dall'auto sostitutiva;
- d) ogni eventuale eccedenza di spesa per il prolungamento del contratto di noleggio oltre i limiti previsti;
- e) le cauzioni richieste dall'autonoleggio, che devono essere versate direttamente dall'aderente;
- f) i servizi aggiuntivi facoltativi;
- g) eventuali contravvenzioni.

SEZIONE 7 > INFORTUNI DEL CONDUCENTE

La garanzia è sempre inclusa e operante.

> CHE COSA È ASSICURATO?

Art. 7.1 - Oggetto dell'assicurazione

Genertel indennizza, nei limiti previsti in polizza, gli infortuni subiti dal legittimo conducente mentre è a bordo del veicolo, avvenuti in conseguenza diretta ed esclusiva di un incidente avvenuto durante la circolazione del veicolo stesso. Tali infortuni, per essere indennizzabili, devono causare il decesso o l'invalidità permanente del legittimo conducente. La garanzia opera anche se l'infortunio avviene in caso di fermata forzata, durante le operazioni necessarie a consentire al veicolo di riprendere la marcia, derivanti da imperizia o negligenza e subiti in stato di malore, vertigini o incoscienza.

Art. 7.2 - Somma assicurata

Le somme assicurate sono pari a:

- **80.000 euro** in caso di invalidità permanente;

- **80.000 euro** in caso di decesso.

Le somme assicurate per invalidità permanente e decesso non possono sommarsi.

Art. 7.3 - Invalidità permanente

Se l'infortunio del conducente ha come conseguenza un'invalidità permanente, Genertel riconosce un'indennità. Genertel calcola tale indennità sulla somma assicurata, in proporzione al grado di invalidità accertato, secondo le regole descritte nella tabella e nella relativa legenda riportate sotto:

% Invalidità	0%	[...]	3%	4%	5%	[...]	70%	71%	[...]	80%	[...]	100%
% Indennizzata	0%	[...]	0%	1%	2%	[...]	67%	100%	[...]	100%	[...]	100%

- se la percentuale d'invalidità permanente accertata è **minore o uguale al 3%**, Genertel non prevede alcun indennizzo;
- se la percentuale d'invalidità permanente accertata è **maggiore del 3% e minore o uguale al 70%**, Genertel riconosce l'indennizzo solo per la parte che supera la soglia del 3%;
- se la percentuale d'invalidità accertata è **maggiore del 70%**, Genertel riconosce l'indennizzo in una percentuale pari al 100%.

Se l'assicurato al momento del sinistro **non utilizza i presidi di sicurezza** obbligatori (es. cintura di sicurezza), Genertel:

- porta la percentuale di invalidità non indennizzabile **dal 3% al 5%**, e riconosce l'indennizzo solo per la parte che supera la soglia del 5%;
- indennizza al massimo il **70% dell'intera somma assicurata**.

% Invalidità	0%	[...]	3%	4%	5%	6%	[...]	70%	71%	[...]	75%	76%	[...]	80%	[...]	100%
% Indennizzata	0%	[...]	0%	0%	0%	1%	[...]	65%	66%	[...]	70%	70%	[...]	70%	[...]	70%

L'invalidità deve verificarsi **entro due anni** dal giorno del sinistro.



COME FUNZIONA L'INDENNIZZO IN CASO DI INVALIDITÀ PERMANENTE?

Esempio di calcolo dell'indennizzo in caso di invalidità permanente

Somma assicurata per invalidità permanente: 50.000 euro

Invalidità permanente accertata: 13%

Percentuale di invalidità non indennizzabile: 3%

Invalidità permanente al netto della percentuale non indennizzabile: 10% (13%-3%)

Indennizzo per invalidità permanente: 5.000 euro (euro 50.000*10%)

Art. 7.4 - Decesso

Se l'infortunio ha come conseguenza il decesso del conducente, Genertel paga agli eredi la somma assicurata. Il decesso deve verificarsi **entro due anni** dal giorno del sinistro e deve essere una conseguenza dell'infortunio.

Le somme assicurate per invalidità permanente e per decesso non si possono cumulare. Per questo motivo, quando paga un sinistro per decesso, Genertel riduce la somma assicurata di quanto eventualmente già pagato per l'invalidità permanente.

Se il conducente al momento del sinistro non utilizza i presidi di sicurezza obbligatori, la somma massima indennizzabile in caso di decesso è pari al 70% dell'intera somma assicurata.

Art. 7.5 - Criteri di indennizzabilità

Eventuali patologie preesistenti possono influire sull'indennizzo?

Genertel riconosce l'indennità per le conseguenze dirette ed esclusive dell'infortunio. Se al momento del sinistro l'assicurato non è fisicamente integro e sano, Genertel non indennizza ciò che è riconducibile a condizioni fisiche patologiche preesistenti, o sopravvenute ma indipendenti dall'incidente stradale. Nei casi di mutilazioni o difetti fisici preesistenti, Genertel riconosce l'indennità per invalidità permanente solo per le conseguenze dirette causate dall'infortunio come se esso avesse colpito una persona fisicamente integra.

Art. 7.6 - Calcolo della percentuale di invalidità

Come viene calcolata la percentuale di invalidità?

Genertel calcola la percentuale di invalidità in base alle percentuali indicate nella cosiddetta tabella "INAIL"⁵, tenendo validi i principi elencati sotto.

- Se un organo o un arto perdono il proprio uso funzionale in modo assoluto e irrimediabile, Genertel li considera come se fossero persi dal punto di vista anatomico.
- Se un organo o un arto perdono il proprio uso funzionale solo in parte, Genertel riduce le percentuali della tabella in proporzione alla funzionalità persa.
- Se più organi o arti vengono persi anatomicamente o perdono il proprio uso funzionale in tutto o in parte, Genertel cumula le percentuali previste per ciascuno di essi fino a un massimo del 100%.
- Se l'assicurato è mancino, le percentuali di invalidità permanente stabilite nella tabella "INAIL" per il braccio destro valgono per il braccio sinistro, e viceversa.
- Se l'assicurato subisce delle menomazioni che non sono considerate in tabella, Genertel valuta i postumi dell'infortunio in base alla riduzione della capacità generica dell'assicurato a svolgere un qualsiasi lavoro proficuo, e procede per analogia e comparazione con le percentuali riportate nella tabella.

> CHE COSA NON È ASSICURATO?

Art. 7.7 - Eventi non assicurati

La garanzia non opera in caso di dolo dell'aderente o del legittimo conducente.

> CI SONO LIMITI DI COPERTURA?

Art. 7.8 - Esclusioni

Genertel non indennizza i danni da infortunio che avvengono:

- a) in conseguenza di incendi dolosi, atti di guerra, insurrezione, occupazioni militari, invasioni;
- b) in conseguenza dello sviluppo, comunque insorto, controllato o meno, di energia nucleare o radioattività;
- c) i danni causati dalla circolazione del veicolo in piste o circuiti privati;
- d) quando il veicolo assicurato partecipa a gare o competizioni sportive, incluse le prove ufficiali e le verifiche preliminari e finali previste nel regolamento di gara;
- e) in conseguenza di terremoti, eruzioni vulcaniche, maremoti, alluvioni, allagamenti;
- f) quando il conducente non ha la patente di guida prevista dalla legge perché non l'ha mai conseguita, gli è stata ritirata o è scaduta. La garanzia vale però durante l'esercitazione alla guida, se questa avviene nel rispetto del Codice della Strada;
- g) quando il conducente è sanzionabile perché guida sotto l'influenza di alcool, sostanze stupefacenti o psicofarmaci, come stabilito dal Codice della Strada⁶;
- h) a seguito di partecipazione a imprese temerarie;
- i) in caso di suicidio o tentato suicidio;
- j) in fase di salita e discesa dalla vettura.



COSA FACCIO IN CASO DI INFORTUNIO?

Avvia la procedura per l'indennizzo del danno

- **invia entro 3 giorni** la denuncia dell'evento **via email** all'indirizzo **sinistrifcab@doubleinsurance.com**, insieme alla **copia del certificato medico**.

Per tutti i dettagli consulta la Sezione 11.

SEZIONE 8 > TUTELA LEGALE

La garanzia è sempre inclusa e operante.

> CHE COSA È ASSICURATO?

Art. 8.1 - Oggetto dell'assicurazione

Genertel fornisce all'assicurato:

- a) **l'assistenza stragiudiziale e giudiziale** necessaria alla sua tutela **in sede civile**, se durante la circolazione del veicolo assicurato avviene un incidente stradale che provo-

5 Allegato 1 del D.P.R. 30/06/1965 n.1124 e sue successive modifiche intervenute fino al giorno di decorrenza del contratto

6 Art. 186 "Guida sotto l'influenza dell'alcool" e Art. 187 "Guida in stato di alterazione psico-fisica per uso di sostanze stupefacenti"

ca un danno materiale e/o fisico documentato. La causa del danno deve essere una delle seguenti:

- la condotta di un terzo;
- un'azione compiuta da un terzo;
- le condizioni della strada.

b) l'assistenza giudiziale se l'assicurato è indagato e/o imputato **in un procedimento penale** per un incidente stradale che avviene durante la circolazione del veicolo assicurato.

In entrambi i casi **la garanzia opera per incidenti che avvengono durante il periodo di validità della polizza.**

Art. 8.2 - Massimale

L'assistenza legale è a carico di Genertel sempre e solo nei limiti del massimale di polizza, che è pari a **15.000 euro per sinistro e per anno assicurativo**; questo massimale è da intendersi unico quando la garanzia viene attivata sia per la difesa penale dell'assicurato, sia per il recupero del danno in sede civile.

Art. 8.3 - Contenuto dell'assicurazione

Genertel, quando ottiene tutta la documentazione necessaria alla valutazione del caso:

1. svolge lo studio accurato della pratica per stabilire, innanzitutto, se esistono i presupposti giuridici e se la richiesta di risarcimento nei confronti del responsabile civile è fondata.

Se questa fase di studio ha esito positivo, Genertel:

2. anticipa all'assicurato **fino a 500 euro** le spese documentate relative:
 - al soccorso del mezzo danneggiato;
 - al ripristino del mezzo danneggiato;
 - al danno fisico subito.

Questo anticipo è unico per ciascun sinistro e l'assicurato deve restituirlo a Genertel se ottiene il risarcimento totale o parziale dei danni da parte del responsabile civile;

3. si attiva nei confronti degli enti preposti se l'incidente accade all'interno dello Spazio Economico Europeo (Consap) o avviene in Italia con una controparte estera (Uci);
4. svolge le attività ritenute necessarie per ottenere nel modo più rapido e in via bonaria il recupero dei danni subiti dall'assicurato. Per farlo si rivolge a consulenti e periti esterni per particolari esigenze tecniche e, quando è necessario, provvede al recupero dei verbali redatti dalle autorità;
5. se la trattativa ha esito sfavorevole, assume a proprio carico, nei limiti del massimale previsto, le eventuali spese documentate:
 - a) per l'intervento del legale;
 - b) per l'intervento del perito d'ufficio (C.T.U.);
 - c) per l'intervento del consulente tecnico di parte (C.T.P.);
 - d) pagate a favore della controparte.

Genertel non assume a proprio carico il pagamento di multe, ammende, pene pecuniarie.

Art. 8.4 - Gestione del sinistro

Le garanzie operano solo per i sinistri per cui gli incarichi a legali e/o periti sono già stati autorizzati da Genertel per ogni stato della controversia e grado di giudizio.

Dopo la denuncia del sinistro, ogni accordo rivolto a chiudere la controversia deve essere prima concordato con Genertel, **in caso contrario l'assicurato risponde di tutte le spese sostenute da Genertel per la gestione della pratica.**

Se non è possibile definire la trattativa in via bonaria, **Genertel propone all'assicurato di affidare la pratica a un legale** nei seguenti casi:

- **quando le pretese dell'assicurato presentano possibilità di successo;**
- **quando è necessaria la difesa penale.**

L'assicurato può scegliere se farsi assistere dal legale proposto da Genertel o se nominarne uno a sua scelta. L'eventuale nomina di un secondo legale che si affianca al primo non comporta alcuna spesa a carico di Genertel.

L'assicurato deve comunicare per iscritto a Genertel se:

- dopo aver scelto il legale e ricevuto il benestare da Genertel, decide di revocargli il mandato e di nominarne un altro;

- il legale nominato rinuncia al mandato.

In entrambi i casi nella comunicazione l'assicurato deve indicare le motivazioni che hanno portato alla revoca o alla rinuncia del mandato. Genertel si riserva di valutare se a seguito della sostituzione sussistono ancora i presupposti per affidare la pratica al nuovo legale.

Le spese legali sono a carico di Genertel sempre e solo nei limiti del massimale di polizza (massimale unico anche in caso di intervento di più legali). Genertel richiede però l'invio della parcella con la descrizione dettagliata dell'attività svolta dal legale. L'assicurato non deve effettuare alcun pagamento o anticipo nei confronti del legale che ha scelto.

Il legale che gestisce la pratica non può avviare alcuna azione giudiziaria, civile o penale, senza essere stato prima autorizzato da Genertel. Se Genertel non ha dato il proprio benestare non è tenuta al pagamento o al rimborso di spese, diritti e onorari.

Il legale incaricato deve aggiornare periodicamente Genertel sullo stato della controversia, anche con l'invio di copia degli atti processuali, e deve includere i propri onorari e le proprie spese nell'importo richiesto al responsabile civile.

Genertel non è responsabile dell'operato di legali e periti.

Art. 8.5 - Anticipi sulle spese civili e penali

Genertel non paga alcun acconto per diritti, onorari e spese al legale incaricato, **ma anticipa**, entro il massimale di polizza e dopo che è stata presentata la documentazione delle spese:

- **le spese borsuali relative alla sola fase giudiziale;**
- **le eventuali spese sostenute per le perizie precedentemente autorizzate da Genertel**, relative a consulenze tecniche.

Gli onorari del legale possono essere liquidati solo a conclusione del primo grado di giudizio.

Art. 8.6.1 - Esiti della vertenza e recupero delle spese in sede civile

Esito favorevole della fase giudiziale o stragiudiziale

Se l'assicurato ottiene dalla controparte il pagamento parziale o totale del danno che ha subito, tutte le somme che gli sono state pagate o che ha recuperato a titolo di capitale e interessi rimangono a lui, mentre quelle pagate a titolo di spese e onorari vanno al legale. Di conseguenza **Genertel non deve pagare alcuna somma integrativa in favore del legale**, che deve sempre includere i suoi onorari nella richiesta danni rivolta alla controparte. Se la controversia ha esito favorevole, il legale incaricato o l'assicurato devono restituire le somme che Genertel ha anticipato a titolo di spese borsuali e peritali (perizie d'ufficio o di parte), recuperate dalla controparte responsabile.

Quando, nonostante l'esito favorevole della controversia, per l'assicurato è di fatto impossibile recuperare quanto dovuto dalla controparte (**casi di insolvenza delle spese**), **Genertel rimborsa onorari e spese del legale sulla base della sentenza del giudice o**, se il giudice non ha indicato nella sentenza l'importo da rimborsare al legale o ha compensato le spese legali tra le parti, **sulla base dei valori medi previsti dalle norme sulla determinazione dei compensi in vigore al momento della loro liquidazione**. Quando l'accordo per chiudere la controversia non prevede il riconoscimento delle spese legali, Genertel, se preventivamente informata, valuta l'eventuale liquidazione degli onorari calcolati come sopra indicato.

Esito sfavorevole della fase stragiudiziale

Se Genertel non concede il benestare alla fase giudiziale e la fase stragiudiziale ha un esito sfavorevole, **gli onorari e le spese del legale** incaricato restano a carico di Genertel, che **li calcola sulla base dei valori medi previsti** dalle norme sulla determinazione dei compensi in vigore al momento della loro liquidazione, con il **limite massimo di 1.000 euro**. Nessun rimborso delle spese legali è invece dovuto se alla fase stragiudiziale segue quella giudiziale.

Esito sfavorevole della fase giudiziale

Se la fase giudiziale ha esito negativo, **le spese legali** e quelle per le perizie che devono essere **pagate alla controparte** vengono **liquidate in base alla sentenza**. Quelle da rimborsare **al legale incaricato** vengono invece **calcolate secondo i valori medi** previsti dal-

le norme sulla determinazione dei compensi in vigore al momento della loro liquidazione. In ogni caso le spese vengono pagate entro il massimale di polizza. Le spese legali e quelle relative alle perizie vengono **rimborsate alla fine della causa**, sulla base della parcella che deve essere compilata in dettaglio, intestata e presentata a Genertel.

Procedimento di mediazione

Quando viene attivato un procedimento di mediazione, il legale nominato anticipa le spese di mediazione ed è suo onere recuperare le stesse, assieme ai suoi onorari, al momento dell'accordo conciliativo. Se l'assicurato e il legale nominato non accolgono la proposta presentata dal mediatore alla fine del procedimento e la stessa viene poi confermata dal giudice nominato nel successivo procedimento giudiziale, Genertel non deve corrispondere onorari e spese legali per la fase di mediazione.

Se la mediazione ha esito negativo e viene quindi proposta la causa, le spese e il compenso del legale relativi alla mediazione devono essere richiesti alla controparte. Resta valido che, se il giudice non ha indicato nella sentenza l'importo da rimborsare al legale, Genertel risponde solo delle spese e non degli onorari.

Art. 8.6.2 - Procedimento penale e liquidazione delle spese

Il difensore deve aggiornare periodicamente Genertel su ogni stato e grado del procedimento penale, e informarla per tempo del rinvio a giudizio dell'assicurato.

Alla fine del procedimento penale il difensore deve inviare a Genertel una copia della sentenza o del decreto del giudice. Genertel provvede a liquidare gli onorari del penalista dopo aver visto la nota spese intestata all'assicurato redatta secondo i valori medi previsti dalle norme in vigore in materia di determinazione dei compensi al momento della loro liquidazione, e in ogni caso entro il massimale di polizza. Tale massimale comprende gli oneri fiscali, previdenziali e le eventuali spese di perizia sostenute.

Il penalista può affidarsi ai professionisti fiduciari di Genertel per consulenze e/o perizie. Gli onorari dei consulenti vengono in ogni caso detratti dal massimale previsto dalla polizza.



COSA FACCIO IN CASO DI NECESSITÀ?

Invia immediatamente la denuncia via email all'indirizzo **sinistrifcab@doublesinsurance.com**, insieme a tutti gli atti o documenti necessari alla valutazione della pratica.

Scarica il modulo di richiesta dal sito www.genertel.it.

Per tutti i dettagli sui contenuti della denuncia vedi la sezione 11.

> CHE COSA NON È ASSICURATO?

Art. 8.7 - Eventi non assicurati

La garanzia non opera in caso di violazioni civili o penali che derivano da dolo dell'assicurato o dalla sua partecipazione a tumulti popolari, atti di vandalismo o risse.

> CI SONO LIMITI DI COPERTURA?

Art. 8.8 - Esclusioni

L'assistenza legale non opera:

- a) se la controparte promuove un'azione civile nei confronti dell'assicurato;
- b) in caso di controversie tra più soggetti assicurati con questa polizza, tra l'aderente/il conducente e i suoi trasportati, parenti o affini fino al terzo grado, o i suoi dipendenti o incaricati;
- c) in caso di controversie relative a sanzioni amministrative per violazione del Codice della Strada (ad esempio ricorsi a multe o ammende);
- d) in caso di costituzione di parte civile;
- e) per il dissequestro del veicolo assicurato;
- f) in caso di difetti di fabbricazione del veicolo;
- g) per i sinistri che avvengono quando il conducente non ha la patente di guida prevista dalla legge perché non l'ha mai conseguita, gli è stata ritirata o è scaduta; la garanzia vale però:
 - in caso di patente scaduta se il conducente, entro due mesi dal giorno del sinistro, dimostra di averla rinnovata;

- in caso di patente non ancora conseguita, durante l'esercitazione alla guida se questa avviene nel rispetto del Codice della Strada.
- h) per i sinistri che avvengono quando il conducente è sanzionabile perché guida sotto l'influenza di alcool, sostanze stupefacenti o psicofarmaci, come stabilito dal Codice della Strada⁷;
- i) quando Genertel è anche assicuratore della controparte responsabile o deve indennizzare il danno patito dal cliente (come accade ad esempio se vengono attivate le garanzie Collisione, Kasko, Infortuni del Conducente);
- j) quando l'incidente è disciplinato dalla procedura di risarcimento diretto⁸;
- k) se la controversia nasce per ottenere un indennizzo minore o uguale a 300 euro;
- l) per i sinistri che avvengono quando il veicolo partecipa a gare o competizioni sportive, incluse le prove ufficiali e le verifiche preliminari e finali previste nel regolamento di gara;
- m) in caso di controversie legate a rapporti contrattuali (ad esempio: danni causati dal benzinaio, danni subiti a bordo di un traghetto, ecc.).

Art. 8.9 - Arbitrato

Cosa accade in caso di disaccordo sulla gestione del sinistro?

Se l'assicurato non concorda con Genertel sulla gestione del sinistro, può chiedere che venga avviata una procedura arbitrale per valutare se il parere espresso da Genertel è corretto. Le spese di arbitrato sono a carico della parte perdente. In ogni caso, se l'assicurato vuole avviare una controversia contro terzi e la sua azione ha esito favorevole in tutto o in parte, ha diritto al rimborso delle spese legali che restano a suo carico, entro il massimale previsto dal contratto. **calcolate sulla base dei valori medi previsti** dalle norme sulla determinazione dei compensi in vigore al momento della loro liquidazione, anche se Genertel all'inizio ha espresso un parere non favorevole.

Art. 8.10 - Scoperto e minimo

La garanzia non prevede scoperti, ossia percentuali dell'indennizzo che restano a carico dell'assicurato, né minimi.

SEZIONE 9 > COLLISIONE

La garanzia è opzionale e opera solo se l'aderente la acquista. La garanzia non può essere acquistata assieme alla garanzia Kasko, perché la Kasko include già la garanzia Collisione.

> CHE COSA È ASSICURATO?

Art. 9.1 - Oggetto dell'assicurazione

Genertel indennizza, nei limiti previsti, i **danni diretti e materiali** che il veicolo subisce a seguito di una **collisione con un altro veicolo a motore immatricolato e identificato**, anche se non assicurato. Il fatto deve avvenire quando il veicolo assicurato circola in aree pubbliche o private, escluse le aree aeroportuali, e quando alla guida c'è un conducente legittimo.

Genertel ha diritto di agire nei confronti del responsabile del danno⁹ per recuperare da lui le somme pagate in caso di sinistro. Salvo il caso di dolo, Genertel rinuncia a questo diritto nei confronti dell'aderente, delle persone che convivono con lui, dei suoi dipendenti e del legittimo conducente.

Art. 9.2 - Somma assicurata

La somma assicurata è il limite massimo di indennizzo per ciascun sinistro. È pari al valore del veicolo riportato nel modulo di adesione. Lo stesso valore è riportato anche nel contratto di finanziamento/leasing alla voce "Prezzo di Vendita" o "Valore della Fornitura". Questo valore deve essere uguale al prezzo indicato nella fattura d'acquisto.

⁷ Art. 186 "Guida sotto l'influenza dell'alcool" e Art. 187 "Guida in stato di alterazione psico-fisica per uso di sostanze stupefacenti"

⁸ Art. 149 "Procedura di risarcimento diretto" del Codice delle Assicurazioni Private

⁹ Art. 1916 "Diritto di surrogazione dell'assicuratore" del Codice Civile

> CHE COSA NON È ASSICURATO?

Art. 9.3 - Eventi non assicurati

La garanzia non opera in caso di dolo:

- dell'aderente;
- delle persone che convivono con lui;
- dei suoi dipendenti;
- dei trasportati;
- delle persone che l'aderente incarica alla guida o riparazione o custodia del veicolo.

> CI SONO LIMITI DI COPERTURA?

Art. 9.4 - Esclusioni

Con questa garanzia Genertel non indennizza:

- a) i danni che avvengono in conseguenza di atti di guerra, insurrezione, occupazioni militari, invasioni;
- b) i danni che si verificano in conseguenza dello sviluppo, comunque in corso, di incendio, controllato o meno, di energia nucleare o di radioattività;
- c) le bruciature che non derivano da incendio con sviluppo di fiamma;
- d) i danni all'impianto elettrico del veicolo che derivano da fenomeni elettrici, anche se la causa che origina tali fenomeni è prevista nell'oggetto dell'assicurazione;
- e) i danni che consistono in rigature, segnature, screpolature e danni similari ai cristalli del veicolo assicurato;
- f) i danni causati dalla circolazione del veicolo in piste o circuiti privati;
- g) i danni causati da partecipazione del veicolo a gare o competizioni sportive, alle relative prove ufficiali, prove libere e allenamenti e alle verifiche preliminari e finali previste nel regolamento particolare di gara;
- h) i danni ad apparecchi multimediali e navigatori satellitari che non sono stabilmente fissati al veicolo e i danni causati a parti del veicolo per la loro asportazione;
- i) i danni che derivano da una custodia negligente del veicolo assicurato;
- j) i danni che avvengono quando il veicolo assicurato non può circolare perché non è in regola da più di sei mesi con le norme relative alla revisione;
- k) i danni che avvengono in conseguenza di terremoti, eruzioni vulcaniche, maremoti, alluvioni, allagamenti.

Inoltre l'assicurazione non opera:

- l) quando il conducente non è abilitato alla guida secondo le disposizioni di legge in vigore;
- m) quando il conducente è sanzionabile perché guida sotto l'influenza di alcool, sostanze stupefacenti o psicofarmaci, come stabilito dal Codice della Strada¹⁰;
- n) per i danni subiti a causa di traino attivo o passivo, di manovre a spinta o a mano o di circolazione fuori dalla sede stradale;
- o) i danni alle ruote (cerchioni, coperture e camere d'aria) se non si verificano assieme ad altri danni indennizzabili in base alle condizioni di assicurazione;
- p) per i danni causati da cose o animali trasportati sul veicolo, o da operazioni di carico e scarico;
- q) per i danni da circolazione che avvengono dopo il furto del veicolo.

Art. 9.5 - Scoperto e minimo

La garanzia prevede uno scoperto, ossia una percentuale del danno che resta a carico dell'assicurato in caso di sinistro, pari al **10% dell'importo indennizzabile**. Questo importo non può essere comunque inferiore al minimo non indennizzabile, che è pari a **600 euro**. Genertel raddoppia il minimo se l'aderente non fa riparare il veicolo o se lo fa riparare fuori dalla rete FCA. I marchi Jaguar e Land Rover fanno eccezione perché per le riparazioni devono utilizzare la rete Jaguar e Land Rover. Il marchio Maserati può utilizzare sia la rete Maserati, sia la rete FCA.



COME FUNZIONANO LO SCOPERTO E IL MINIMO IN CASO DI DANNO AL VEICOLO?

Esempio di scoperto e minimo in caso di danneggiamento del veicolo assicurato a seguito di collisione:

Somma assicurata: 20.000 euro

¹⁰ Art. 186 "Guida sotto l'influenza dell'alcool" e Art. 187 "Guida in stato di alterazione psico-fisica per uso di sostanze stupefacenti"

► Danno a seguito di sinistro: 11.000 euro

Riparazione presso la rete autorizzata prevista per il veicolo assicurato (FCA, Jaguar, Land Rover, o Maserati)

Scoperto: 10% (euro 11.000*10%= 1.100 euro) con un minimo di 600 euro

Parte di danno a carico di Genertel: 9.900 euro

Parte di danno a carico dell'assicurato: 1.100 euro (perché lo scoperto del 10% del danno è maggiore del minimo non indennizzabile).

Riparazione fuori dalla rete autorizzata o nessuna riparazione

Scoperto: 10% (euro 11.000*10%= 1.100 euro) con un minimo di 1.200 euro

Parte di danno a carico di Genertel: 9.800 euro

Parte di danno a carico dell'assicurato: 1.200 euro (perché lo scoperto del 10% del danno è minore del minimo non indennizzabile).



COSA FACCIO IN CASO DI DANNI AL VEICOLO?

Fai immediatamente la denuncia

- invia **entro 3 giorni** la denuncia dell'evento **via email** all'indirizzo **sinistrifcab@doublesinsurance.com**.

Per tutti i dettagli consulta la Sezione 11.

Recati presso la rete autorizzata prevista per il veicolo assicurato (FCA, Jaguar, Land Rover, o Maserati)

Genertel applicherà uno scoperto più basso.

SEZIONE 10 > KASKO

La garanzia è opzionale e opera solo se l'aderente la acquista. La garanzia è riservata ai veicoli nuovi o km zero. La garanzia non può essere acquistata assieme alla garanzia Collisione, perché la include già.

> CHE COSA È ASSICURATO?

Art. 10.1 - Oggetto dell'assicurazione

Genertel indennizza, nei limiti previsti, i **danni diretti e materiali** che il veicolo subisce a seguito di:

- **collisione** con altro veicolo a motore immatricolato e identificato, anche se non assicurato;
- **urto** del veicolo contro **ostacoli mobili o fissi**;
- **urto di oggetti** contro il veicolo;
- **uscita di strada o ribaltamento**.

Il fatto deve avvenire quando il veicolo assicurato circola in aree pubbliche o private, escluse le aree aeroportuali, e quando alla guida c'è un conducente legittimo.

Ai sensi del Codice Civile, Genertel ha diritto di agire nei confronti del responsabile del danno¹¹ per recuperare da lui le somme pagate in caso di sinistro. Salvo il caso di dolo, Genertel rinuncia a questo diritto nei confronti dell'aderente, delle persone che convivono con lui, dei suoi dipendenti e del legittimo conducente.

Art. 10.2 - Somma assicurata

La somma assicurata è il limite massimo di indennizzo per ciascun sinistro. È pari al valore del veicolo riportato nel modulo di adesione. Lo stesso valore è riportato anche nel contratto di finanziamento/leasing alla voce "Prezzo di Vendita" o "Valore della Fornitura". Questo valore deve essere uguale al prezzo indicato nella fattura d'acquisto.

> CHE COSA NON È ASSICURATO?

Art. 10.3 - Eventi non assicurati

La garanzia non opera in caso di dolo dell'aderente o del conducente del veicolo.

> CI SONO LIMITI DI COPERTURA?

Art. 10.4 - Esclusioni

Con questa garanzia Genertel non indennizza:

- a) i danni che avvengono in conseguenza di atti di guerra, insurrezione, occupazioni militari, invasioni;

¹¹ Art. 1916 "Diritto di surrogazione dell'assicuratore" del Codice Civile

- b) i danni che si verificano in conseguenza dello sviluppo, comunque infortunio, controllato o meno, di energia nucleare o di radioattività;
- c) le bruciature che non derivano da incendio con sviluppo di fiamma;
- d) i danni all'impianto elettrico del veicolo che derivano da fenomeni elettrici, anche se la causa che origina tali fenomeni è prevista nell'oggetto dell'assicurazione;
- e) i danni che consistono in rigature, segnature, screpolature e danni similari ai cristalli del veicolo assicurato;
- f) i danni causati dalla circolazione del veicolo in piste o circuiti privati;
- g) i danni causati dalla partecipazione del veicolo a gare o competizioni sportive, alle relative prove ufficiali, prove libere e allenamenti e alle verifiche preliminari e finali previste nel regolamento particolare di gara;
- h) i danni ad apparecchi multimediali e navigatori satellitari che non sono stabilmente fissati al veicolo e i danni causati a parti del veicolo per la loro asportazione;
- i) i danni che derivano da una custodia negligente del veicolo assicurato;
- j) i danni che avvengono quando il veicolo assicurato non può circolare perché non è in regola da più di sei mesi con le norme relative alla revisione;
- k) i danni che avvengono in conseguenza di terremoti, eruzioni vulcaniche, maremoti, alluvioni, allagamenti.

Inoltre l'assicurazione non opera:

- l) quando il conducente non è abilitato alla guida secondo le disposizioni di legge in vigore;
- m) quando il conducente è sanzionabile perché guida sotto l'influenza di alcool, sostanze stupefacenti o psicofarmaci, come stabilito dal Codice della Strada¹²;
- n) per i danni subiti a causa di traino attivo o passivo, di manovre a spinta o a mano o di circolazione fuori dalla sede stradale;
- o) i danni alle ruote (cerchioni, coperture e camere d'aria) se non si verificano assieme ad altri danni indennizzabili in base alle condizioni di assicurazione;
- p) per i danni causati da cose o animali trasportati sul veicolo, o da operazioni di carico e scarico;
- q) per i danni da circolazione che avvengono dopo il furto del veicolo.

Art. 10.5 - Scoperto e minimo

La garanzia prevede uno scoperto, ossia una percentuale del danno che resta a carico dell'assicurato in caso di sinistro, pari al **15% dell'importo indennizzabile**, con il minimo di **750 euro solo per i veicoli nuovi o Km zero**, che viene portato a **1500 euro per i veicoli a uso noleggio con o senza conducente**.

Genertel raddoppia i minimi previsti se l'aderente non fa riparare il veicolo o se lo fa riparare fuori dalla rete FCA. I marchi Jaguar e Land Rover fanno eccezione perché per le riparazioni devono utilizzare la rete Jaguar e Land Rover. Il marchio Maserati può utilizzare sia la rete Maserati, sia la rete FCA.



COME FUNZIONANO LO SCOPERTO E IL MINIMO IN CASO DI DANNO AL VEICOLO?

Esempio di scoperto e minimo in caso di danneggiamento del veicolo assicurato a seguito di uscita di strada:

Somma assicurata: 20.000 euro

Danno a seguito di sinistro: 9.000 euro

Riparazione presso la rete autorizzata prevista per il veicolo assicurato (FCA, Jaguar, Land Rover, o Maserati)

Scoperto: 15% (euro 9.000*15%= 1.350 euro) con un minimo di 750 euro se il veicolo è nuovo

Parte di danno a carico di Genertel: 7.650 euro

Parte di danno a carico dell'assicurato: 1.350 euro (perché lo scoperto del 15% del danno è maggiore del minimo non indennizzabile).

Riparazione fuori dalla rete autorizzata o nessuna riparazione

Scoperto: 15% (euro 9.000*15%= 1.350 euro) con un minimo di 1.500 euro se il veicolo è nuovo

Parte di danno a carico di Genertel: 7.500 euro

Parte di danno a carico dell'assicurato: 1.500 euro (perché lo scoperto del 15% del danno è minore del minimo non indennizzabile).

¹² Art. 186 "Guida sotto l'influenza dell'alcool" e Art. 187 "Guida in stato di alterazione psico-fisica per uso di sostanze stupefacenti"



COSA FACCIO IN CASO DI DANNI AL VEICOLO?

Fai immediatamente la denuncia

- invia **entro 3 giorni** la denuncia dell'evento **via email** all'indirizzo **sinistrifcab@doublesinsurance.com**.

Per tutti i dettagli consulta la Sezione 11.

Recati presso la rete autorizzata prevista per il veicolo assicurato (FCA, Jaguar, Land Rover, o Maserati)

Genertel applicherà uno scoperto più basso.

SEZIONE 11 > PROCEDURA PER L'INDENNIZZO DEI DANNI

GARANZIE FURTO E INCENDIO - EVENTI NATURALI E SOCIOPOLITICI - ROTTURA CRISTALLI - DANNI ACCESSORI - COLLISIONE - KASKO

> COSA FARE IN CASO DI SINISTRO?

Art. 11.1.1 - Modalità per la denuncia del sinistro

Quando avviene un sinistro, l'assicurato deve spedire la denuncia a Genertel. La denuncia deve contenere una dettagliata descrizione dei fatti e dei danni subiti, giorno e ora in cui sono avvenuti, persone e beni coinvolti, eventuali testimoni e ogni altro dato rilevante. L'assicurato deve inviare la denuncia a Genertel **entro tre giorni** da quando avviene il sinistro o da quando ne viene a conoscenza, come previsto dal Codice Civile¹³. L'assicurato può perdere in tutto o in parte il diritto all'indennizzo, come previsto dal Codice Civile¹⁴, se non rispetta le condizioni sopra indicate.

L'assicurato deve anche:

- Inviare a Genertel la **copia del contratto di finanziamento o leasing con FCA Bank**.
- **In caso di furto o atto vandalico**, fare denuncia immediata all'autorità (polizia, carabinieri) e inviare una copia, convalidata dall'autorità stessa, a Genertel. L'assicurato deve anche inviare tutte le notizie, i documenti e gli eventuali atti giudiziari pertinenti nel più breve tempo possibile.
- In caso di **furto parziale**, inviare a Genertel:
 - la fattura relativa all'acquisto del veicolo, che deve riportare l'elenco completo degli optional installati;
 - la fattura relativa al riacquisto dei beni asportati.
- **In caso di perdita totale per furto**, a pena di decadenza, inviare a Genertel:
 - l'estratto cronologico generale e il certificato di perdita di possesso (può richiederli al PRA, Pubblico Registro Automobilistico);
 - la carta di circolazione;
 - la fattura o altra documentazione d'acquisto del veicolo;
 - la serie completa delle chiavi, dei congegni automatici di apertura delle porte, delle tessere identificative, e delle stampigliature con i seriali (fornite dalla casa madre) di cui è dotato il veicolo assicurato;
 - la procura notarile a vendere il veicolo;
 - ogni altra documentazione richiesta da Genertel.

Nei casi previsti dalla legge¹⁵, prima di pagare il sinistro Genertel richiede il certificato che dimostra l'archiviazione del procedimento penale. Genertel può anche richiedere l'attestazione di pagamento della tassa di proprietà (c.d. "bollo").

- In caso di richiesta di rimborso per **danni accessori**, inviare a Genertel i giustificativi di spesa in originale (ad esempio ricevute, fatture, ecc.) che attestano l'effettivo pagamento e le eventuali denunce alle autorità.
- **In caso di eventi naturali**, fornire la prova dell'evento. La prova può essere una dichiarazione scritta dell'autorità del luogo se la notizia non è reperibile sugli organi di stampa (inclusi quelli online).
- In caso di danni da **Collisione** o **Kasko**, inviare la copia della patente del conducente al momento del sinistro, il Modulo Blu (se compilato e firmato da entrambe le parti), il verba-

¹³ Art. 1913 "Avviso all'assicuratore in caso di sinistro"

¹⁴ Art. 1915 "Inadempimento dell'obbligo di avviso o di salvataggio"

¹⁵ Art. 150 bis, comma 2 "Certificato di chiusa inchiesta" del Codice delle Assicurazioni Private e Art. 642 "Fraudolento danneggiamento dei beni assicurati e mutilazione fraudolenta della propria persona" del Codice Penale

- le delle autorità (se intervenute), la fattura o altra documentazione d'acquisto del veicolo.
- In caso di **indennizzo con riacquisto**, per ricevere l'importo relativo allo scoperto applicato e l'eventuale differenza tra il valore commerciale e il valore a nuovo (se prevista), inviare a Genertel:
 - la fattura d'acquisto entro sette mesi dalla data del furto;
 - l'ordine di acquisto entro sette mesi dalla data del furto, se seguito dalla fattura d'acquisto.**Genertel paga l'importo relativo allo scoperto solo quando riceve la fattura di riacquisto.**



DOVE SPEDISCO LA DENUNCIA?

Puoi inviare la denuncia via mail all'indirizzo **sinistrifcab@doublesinsurance.com**.

Genertel, dopo aver accolto la denuncia, indica al danneggiato il numero del sinistro, la persona o l'ufficio incaricato di trattare il danno, il numero telefonico e la reperibilità.

Art. 11.1.2 - Riparazione e/o sostituzione delle cose rubate o danneggiate

L'assicurato non deve fare nessuna riparazione senza il consenso di Genertel, tranne quelle urgenti che servono a portare il veicolo danneggiato nell'autorimessa o nell'officina. Se Genertel non dà il consenso entro 10 giorni lavorativi da quando riceve la denuncia del sinistro, l'assicurato può procedere alla riparazione. L'assicurato può perdere in tutto o in parte il diritto all'indennizzo se non rispetta le condizioni indicate sopra.

Negli stessi termini l'assicurato deve anche conservare le tracce e i residui del sinistro, e non ha diritto a indennità per questo (come ad esempio il rimborso delle spese che sostiene per la custodia dei residui, l'uso di un taxi, ecc.).

In caso di furto parziale Genertel paga l'indennizzo solo se l'assicurato presenta una regolare fattura con cui dimostra di aver riacquistato i beni asportati; se l'assicurato vuole riacquistare tali beni usati, deve prima ottenere il consenso scritto di Genertel.

Art. 11.1.3 - Calcolo dell'ammontare del danno

DANNO PARZIALE

Cos'è un danno parziale?

Un danno è considerato **'parziale'** quando il **costo per riparare il veicolo è inferiore al valore commerciale del veicolo stesso al momento del sinistro**.

Come si calcola l'ammontare del danno se il danno è parziale?

Se il **danno al veicolo è parziale**, il suo ammontare è uguale al costo delle riparazioni o sostituzioni che servono a ripristinare il veicolo com'era prima del sinistro. Genertel presta l'assicurazione nella forma del **valore a nuovo**, ossia non detrae dal costo dei pezzi di ricambio il deprezzamento relativo alle parti danneggiate o sottratte per effetto della loro usura o vetustà, tranne che per volante, marmitta, filtro antiparticolato, sedili, ammortizzatori, pneumatici, batterie, filtri, dischi, freni, accessori non di serie.

L'ammontare del danno non può superare il valore commerciale che il veicolo ha al momento del sinistro, e non può andare oltre la somma assicurata.

Se il valore assicurato è minore del valore commerciale del veicolo al momento del sinistro, Genertel riduce l'ammontare del danno nella stessa proporzione, come previsto dal Codice Civile¹⁶.

Genertel non applica la regola proporzionale se il veicolo è assicurato per un valore uguale o superiore a quello di fattura.

Esempio

Valore assicurato: 5.000 euro

Valore del veicolo al momento del sinistro: 10.000 euro

Sinistro con danno parziale pari a 1.000 euro

Se il valore di fattura è di 5.000 euro o più basso, Genertel non applica la regola proporzionale per sottoassicurazione del 50% che ridurrebbe l'indennizzo a 500 euro.



¹⁶ Art. 1907 "Assicurazione parziale"

Cos'è e come si calcola il valore commerciale?

Il valore commerciale è il valore che il veicolo ha sul mercato. Per calcolarlo Genertel tiene conto di eventuali optional documentati e fa riferimento alle quotazioni:

- della rivista QUATTORUOTE (editoriale Domus).
- di EUROTAX (quotazione media tra Eurotax Giallo ed Eurotax Blu) se il modello non è presente su QUATTORUOTE.

Come viene gestita l'IVA

Genertel riconosce l'IVA nell'ammontare del danno solo se:

- l'assicurato non può detrarla, in tutto o in parte;
- il relativo importo è compreso nel valore assicurato.

Se il veicolo è concesso in leasing, Genertel riconosce l'IVA nell'indennizzo in base al regime fiscale comunicato dall'utilizzatore.

Genertel richiede all'assicurato la dichiarazione di detraibilità dell'IVA.

Cosa non è incluso nell'ammontare del danno?

Genertel non risponde dei danni che derivano all'assicurato dal fatto di **non poter usare il veicolo** o dal fatto che il **veicolo si deprezza per qualunque causa**.

Genertel non indennizza le spese per **modifiche, aggiunte o migliorie** apportate al veicolo assicurato in occasione della riparazione.

Cosa accade se ci sono scoperti e minimi?

Quando sono previsti uno **scoperto** o un **minimo**, Genertel li applica all'ammontare del danno dopo averlo quantificato con le regole descritte sopra.

PERDITA TOTALE

Cos'è una perdita totale?

Una perdita è considerata **'totale'** quando il veicolo viene rubato e **non viene ritrovato entro due mesi**, o quando il **costo per ripararlo è superiore al suo valore commerciale al momento del sinistro**.

Come si calcola l'ammontare del danno se la perdita è totale?

Se il danno che provoca la **perdita totale** deriva da un evento coperto dalle garanzie **Incendio, Furto, Collisione** o **Kasko**, ci sono due casi possibili.

1. Se l'aderente **non riacquista** un altro veicolo presso la rete di concessionari convenzionata con FCA o FCA Bank:
 - Genertel calcola l'ammontare del danno con la formula del **valore a nuovo** per i primi **6 mesi dalla prima immatricolazione** del veicolo assicurato.
 - Successivamente, Genertel calcola l'ammontare del danno in base al **valore commerciale** del veicolo assicurato al momento del sinistro.
2. Se l'aderente entro sette mesi dal sinistro **riacquista** un altro veicolo presso la rete di concessionari convenzionata con FCA o FCA Bank, in sostituzione di quello assicurato:
 - Genertel estende il periodo in cui calcola l'ammontare del danno con la formula del **valore a nuovo** fino a **18 mesi dalla prima immatricolazione** del veicolo assicurato.
 - Successivamente, Genertel calcola l'ammontare del danno in base al **valore commerciale** del veicolo al momento del sinistro.

Se il danno che provoca la **perdita totale** deriva da un evento coperto dalla garanzia **Eventi Naturali e Sociopolitici**, Genertel calcola l'ammontare del danno in base al **valore commerciale del veicolo** al momento del sinistro.

Per tutte le garanzie, anche quando è previsto l'indennizzo con la formula del valore a nuovo, in caso di perdita totale Genertel rimborsa l'assicurato al netto del valore del relitto che il perito indica nella perizia. L'indennizzo non può mai superare il limite della somma assicurata. Se il valore assicurato è minore del valore commerciale del veicolo al momento del sinistro, Genertel riduce l'ammontare del danno nella stessa proporzione, come previsto dal Codice Civile¹⁷.

¹⁷ Art. 1907 "Assicurazione parziale"

Cos'è e come si calcola il valore commerciale?

Il valore commerciale è il valore che il veicolo ha sul mercato. Per calcolarlo Genertel tiene conto di eventuali optional documentati e fa riferimento alle quotazioni:

- della rivista QUATTORUOTE (editoriale Domus);
- di EUROTAX (quotazione media tra Eurotax Giallo ed Eurotax Blu) se il modello non è presente su QUATTORUOTE.

Come viene gestita l'IVA

Genertel riconosce l'IVA nell'ammontare del danno solo se:

- l'assicurato non può detrarla, in tutto o in parte;
- il relativo importo è compreso nel valore assicurato.

Se il veicolo è concesso in leasing, Genertel riconosce l'IVA nell'indennizzo in base al regime fiscale comunicato dall'utilizzatore. In caso di furto totale, Genertel calcola l'IVA relativa al solo bene assicurato su quanto effettivamente pagato dall'utilizzatore tra il giorno di stipula del contratto di locazione leasing e il giorno del furto totale (anticipo e canoni di leasing pagati).

Genertel richiede all'assicurato la dichiarazione di detraibilità dell'IVA.

Cosa non è incluso nell'ammontare del danno?

Genertel non risponde dei danni che derivano all'assicurato dal fatto di **non poter usare il veicolo** o dal fatto che il **veicolo si deprezza per qualunque causa**.

Cosa accade se ci sono scoperti e minimi?

Quando sono previsti uno **scoperto** o un **minimo**, Genertel li applica all'ammontare del danno dopo averlo quantificato con le regole descritte sopra.

INFORTUNI DEL CONDUCENTE

> COSA FARE IN CASO DI SINISTRO?

Art. 11.2- Modalità per la denuncia del sinistro

Quando avviene un sinistro, l'assicurato deve spedire la denuncia dell'infortunio a Genertel, con una dettagliata descrizione dei fatti accompagnata dal certificato medico. Deve inviare la denuncia **entro tre giorni** dall'infortunio o dal momento in cui lui o gli aventi diritto ne hanno la possibilità, come previsto dal Codice Civile¹⁸. L'assicurato può perdere in tutto o in parte il diritto all'indennizzo, come previsto dal Codice Civile¹⁹, se non rispetta le condizioni indicate sopra.

L'assicurato o gli aventi diritto devono documentare il decorso e gli eventuali postumi dell'infortunio presentando ulteriori certificati medici e la copia completa della cartella clinica.

L'assicurato, i suoi familiari o gli aventi diritto devono permettere ai medici e ai tecnici di Genertel le indagini e gli accertamenti necessari, sciogliendo dal segreto professionale i medici che hanno visitato e curato l'assicurato.

Tutta la documentazione deve essere datata.



DOVE SPEDISCO LA DENUNCIA?

Puoi inviare la denuncia via mail all'indirizzo **sinistrifcab@doublesinsurance.com**.

Genertel, dopo aver accolto la denuncia, indica all'assicurato il numero del sinistro, la persona o l'ufficio incaricato di trattare il danno, il numero telefonico e la reperibilità.

AUTO SOSTITUTIVA

> COSA FARE IN CASO DI SINISTRO?

Art. 11.3 - Modalità per la denuncia del sinistro

Per ottenere l'auto sostitutiva dopo un furto totale o un incendio totale, l'aderente deve:

- denunciare il furto alle autorità;
- inviare a Genertel, all'indirizzo **sinistrifcab@doubleinsurance.com**, la denuncia di sinistro relativa al furto o all'incendio, secondo le modalità previste all'art. 11.1.1;
- chiamare la Struttura Organizzativa, contattabile 24 ore su 24, 7 giorni su 7, ai seguenti numeri telefonici: 800.93.66.31, oppure 02.58.24.61.49;

¹⁸ Art. 1913 "Avviso all'assicuratore in caso di sinistro"

¹⁹ Art. 1915 "Inadempimento dell'obbligo di avviso o di salvataggio"

- inviare alla Struttura Organizzativa, all'indirizzo genertelfca@europassistance.it:
 - il modulo richiesta prestazione compilato (modulo che la Struttura Organizzativa stessa gli avrà inviato a seguito del contatto telefonico);
 - in caso di furto, la copia del verbale di furto rilasciato dalle autorità;
 - la copia della denuncia di furto totale o incendio totale inviata a Genertel;
- recarsi presso l'autonoleggio convenzionato indicato dalla Struttura Organizzativa al telefono o tramite SMS.

Se l'aderente non rispetta queste condizioni, perde il diritto alla prestazione.

Se per scelta o negligenza l'aderente non usufruisce della prestazione o ne usufruisce solo in parte, Genertel non gli deve nulla in alternativa o come compensazione.

Richiesta di proroga

Se l'aderente **acquista un veicolo nuovo o km zero presso la rete di concessionari convenzionata con FCA o FCA Bank entro 3 mesi** dal giorno del sinistro, può **chiedere la proroga della prestazione oltre i 30 giorni (comunque non oltre un massimo di 90 giorni consecutivi complessivi)**. In tal caso l'aderente deve:

- compilare e inviare alla Struttura Organizzativa, all'indirizzo genertelfca@europassistance.it, il **modulo di richiesta proroga della prestazione**. Il modulo viene fornito dalla Struttura Organizzativa stessa quando l'aderente chiede la proroga. Compilando tale modulo, l'aderente si impegna al riacquisto di un nuovo veicolo presso la rete FCA entro 3 mesi dal sinistro;
- inviare a Genertel, all'indirizzo sinistrifcab@doublesinsurance.com, una **copia della fattura d'acquisto del nuovo veicolo entro 3 mesi dal sinistro**.

Se l'aderente non rispetta queste condizioni, Genertel provvede al recupero nei suoi confronti delle spese sostenute per la proroga della prestazione.



DOVE SPEDISCO LA DENUNCIA?

Puoi inviare la denuncia di furto totale o incendio totale e, successivamente, la fattura di riacquisto del veicolo via mail all'indirizzo sinistrifcab@doublesinsurance.com, allegando i documenti richiesti. Per inviare i documenti per richiedere l'auto sostitutiva alla Struttura Organizzativa scrivi all'indirizzo: genertelfca@europassistance.it. Puoi contattare la Struttura Organizzativa al numero **800.93.66.31** oppure al numero **02.58.24.61.49**.

TUTELA LEGALE

> COSA FARE IN CASO DI SINISTRO?

Art. 11.4 - Modalità per la denuncia del sinistro

Quando avviene un sinistro, l'assicurato deve spedire una denuncia scritta a Genertel e trasmettere tutti gli atti o documenti necessari alla valutazione della pratica. La denuncia deve contenere una dettagliata descrizione dei fatti e dei danni subiti, giorno e ora in cui sono avvenuti, persone e beni coinvolti, eventuali testimoni e ogni altro dato rilevante. L'assicurato deve inviare la denuncia **entro dodici mesi** dalla scadenza dell'annualità assicurativa in cui è avvenuto l'incidente.

Se l'assicurato intende attivare la garanzia Tutela Legale per la difesa in sede penale, deve inviare a Genertel una copia della documentazione che dimostra il procedimento penale a suo carico (ad esempio, verbale di identificazione ed elezione a domicilio, querela, atto di citazione).



DOVE SPEDISCO LA DENUNCIA?

Puoi inviare la denuncia via mail all'indirizzo sinistrifcab@doublesinsurance.com

TERMINI DI LIQUIDAZIONE (VALIDI PER TUTTE LE SEZIONI)

Art. 11.5 - Termini di liquidazione

Genertel si impegna a pagare l'indennizzo all'assicurato, oppure a comunicare i motivi per i quali non è in condizione di soddisfare le richieste, **entro trenta giorni** dal momento in cui dispone di tutta la documentazione necessaria per definire il sinistro.

EGCO I RIFERIMENTI UTILI PER CONTATTARCI IN QUALSIASI SITUAZIONE DI BISOGNO.



ASSISTENZA CLIENTI

lun/ven 9-13 e 14-18

telefono **011.189.53.727**

email **infocab@doublesinsurance.com**

Per informazioni relative alla **POSIZIONE ASSICURATIVA:**

link **<https://gate179.previnet.it/gate179/genertel/default-function.do>**



DENUNCIA SINISTRI

email **sinistrifcab@doublesinsurance.com**



INFORMAZIONI RELATIVE AL PAGAMENTO DI UN SINISTRO

lun/ven 9-13 e 14-18

telefono **011.189.53.727**

email **sinistrifcab@doublesinsurance.com**



CONTATTARE LA STRUTTURA ORGANIZZATIVA PER L'AUTO SOSTITUTIVA

h24, 7 giorni su 7

numero verde **800.93.66.31**

telefono **02.58.24.61.49**

email **genertelfca@europassistance.it**



RECLAMI

Per effettuare un RECLAMO rivolgersi per iscritto a:

Genertel S.p.A. - Servizio Tutela Rischi - Ufficio Quality

posta **Via Machiavelli, 4 - 34132, Trieste**

email **quality@genertel.it**

fax **199-11.77.99**

e/o

IVASS - Servizio Tutela del Consumatore

posta **Via del Quirinale, 21 - 00187 ROMA**

PEC **ivass@pec.ivass.it**

fax **06.42133206**

